



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PROCIDA**

ORDINANZA N.° 26/2010

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida

- VISTE** le proprie Ordinanze n°16/2008, 28/2008, 29/2009, 41/2009, 06/2010 e 10/2010;
- VISTI** la legge 27.12.1977 n. 1085 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare), il D.M. 05.10.1999 n. 478 (Norme di sicurezza per la navigazione da diporto), ed il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto);
- VISTI** l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento, e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n. 520951 del 24.02.1995 e 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle infrastrutture e trasporti; n. 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n. 82/4216 del 04.02.1993, 82/31052 del 02.07.1996, 82/013306 del 24.02.2000, 82/072656 del 13.11.2000, 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la legge 13.05.1940 n°690 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 395 del 28.03.2006 recante "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo";
- VISTO** il DPR 134/2005, "Regolamento recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- VISTO** il D.Lgs. 152/2006 "Testo unico in materia ambientale";
- VISTO** il DM 31.10.1991 n°459, "Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli";
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 21.03.2006 recante "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al reimbarco su altre navi delle merci pericolose";
- VISTA** la Circolare Sicurezza della Navigazione, Serie Merci pericolose n°19 del 12.09.2006, riguardante "Trasporto marittimo di rifiuti solidi urbani in autocompattatori a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri";
- VISTA** la Circolare Sicurezza della Navigazione – Serie Merci Pericolose n°22/2008 in data 10.03.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto;
- VISTA** la Legge n°272/99 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA** la propria ordinanza n° 40 del 12.10.2007 riguardante l'approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Procida;
- RITENUTO** di meglio disciplinare le attività in ambito demaniale marittimo anche alla luce della normativa che ha delegato alla Regione Campania la gestione delle attività amministrative, adottando un unico provvedimento, di regolamentazione delle attività inerenti il demanio marittimo portuale;
- VISTI** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Norme Generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le norme della presente Ordinanza si applicano alle seguenti zone di mare territoriale ed aree demaniali marittime, meglio rilevabili negli stralci planimetrici allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante, contraddistinti dai numeri specificati di fianco a ciascuna area:

- a) *Punti di fonda Marina Corricella Alfa:* Lat. 40° 45.52 Nord – Long. 014° 01.55 Est;
- b) *Punto di fonda Marina Corricella Bravo:* Lat. 40° 45.57 Nord – Long. 014° 01.82 Est;
- c) *Punto di fonda Ciracciello Charlie:* Lat. 40° 45.63 Nord – Long. 014° 00.30 Est;
- d) *Ambito portuale Marina Grande* si compone di due zone:
 - *zona di ponente* compresa tra il Molo di Ponente, o Molo della Madonnina, con radice nella località “Le Grotte”, che si estende verso NNE, recante il fanale verde di entrata, ed il Molo di Levante, con radice in località “Sent’Co”, che si estende verso NNW, recante il fanale rosso di entrata;
 - *zona di levante* o del Porto Turistico, compresa tra il Molo di Ponente del Porto Turistico stesso, rappresentato dal tratto iniziale del Molo di Levante del prefato punto, sino alla diramazione dello stesso verso NE, quest’ultima a delimitare l’ingresso, lato dritta, al porto turistico ripetuto, ed il Molo di Levante, o Molo del Macello, con radice in località “Macello”, che si estende verso NNW, a delimitare l’estremità di levante del porto turistico stesso.
- e) *Ambito portuale Marina Chiaiolella.*

PARTE PRIMA

Della disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali

TITOLO I

Destinazione degli specchi acquei e degli ormeggi

Art. 2 – Porto di Marina Grande (Allegato 1)

Gli specchi acquei interclusi nel Porto Commerciale di Marina Grande, come meglio evidenziati nell'allegata planimetria, sono così destinati:

Zona "A" **Area Cantieri:** la sosta delle unità presso tale banchina è consentita, previa richiesta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, compatibilmente con le esigenze d'ormeggio e nel rispetto del presente Regolamento. Detta area è riservata all'ormeggio di unità da traffico (senza passeggeri), da pesca o da diporto per brevi soste tecniche (ad esempio attesa entrata/uscita cantieri), da valutarsi di volta in volta ed, in via assolutamente residuale, ad unità in sosta inoperosa. Per **sosta inoperosa** si intendono le unità ferme, regolarmente armate ed equipaggiate, che mantengono mezzi di accesso a bordo appoggiati alle banchina ed i cui armatori, proprietari e/o comandanti devono curare la guardiania a bordo a mezzo di personale marittimo qualificato. In caso di mancanza a bordo di sistemazioni logistiche idonee, al fine di consentire il pernottamento del personale di guardia, lo stesso dovrà essere prontamente reperibile allo scopo di fronteggiare eventuali emergenze. La sosta inoperosa, da autorizzarsi preventivamente, non potrà superare – **salvo casi particolari soggetti a valutazione dell'Autorità Marittima** - i 7 (sette) giorni continuativi e la pregressa occupazione della banchina non costituirà titolo preferenziale a fronte di successive istanze concorrenti.

- **Zona "B"** **Banchina Commerciale:** lo specchio acqueo prospiciente la banchina compresa tra lo spigolo di ponente del Cantiere Navale Scotto ed una progressiva distanza di mt. lineari 98 (novantotto) comprendente i punti di ormeggio da levante verso ponente contraddistinti dal n°01 al 06, è destinato allo scalo tecnico delle navi di linea che effettuano operazioni commerciali nel porto di Procida. L'ormeggio è assentito mediante un totale di n° 07 bitte di ormeggio.
- **Zona "C"** Lo specchio acqueo contraddistinto dalla lettera "C", compreso tra l'ormeggio n. 1 ed il terminal pontile aliscafi è destinata, in linea generale, e limitatamente alla stagione estiva, al Servizio di Marebus locale, fatte salve altre ed eventuali esigenze da valutarsi a cura dell'Autorità Marittima.
- **Terminal aliscafi:** il terminal pontile aliscafi e lo specchio acqueo prospiciente è destinato all'attracco di aliscafi, catamarani ed altre unità veloci compatibili, che effettuano operazioni commerciali nel porto di Procida.
- **Zona "D"** **Gruppo Ormeggiatori:** lo specchio acqueo contraddistinto dalla lettera "D", compreso tra il terminal pontile aliscafi e la zona "E" è destinato all'ormeggio delle unità appartenenti al Gruppo Ormeggiatori ed utilizzate per l'espletamento del Servizio, nonché all'ormeggio stagionale di unità minori impegnate in servizi di linea sulla base di apposite concessioni demaniali regionali.
- **Zona "I"** **Area di pubblico accesso:** l'area è destinata alla pubblica fruizione completamente libera da unità in sosta, onde consentire l'accesso e l'utilizzazione dello scivolo posto alla radice del molo di levante del porto Commerciale di Marina Grande.

Tutta l'area e lo specchio acqueo caratterizzati dalle lettere "E", "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "F", "G", "H" sono da considerarsi soggette a revisione sulla base dei

progetti/programmi che gli enti e/o soggetti locali porteranno ad approvazione/definizione.

Nelle more dell'approvazione/definizione dei suddetti progetti/programmi, le suddette zone sono così disciplinate:

- Zona "E" **Zona peschereccia:** gli specchi acquei contraddistinti dalla lettera "E" nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante del presente Regolamento, sono temporaneamente destinati alla sosta delle unità da pesca di piccola, media e grossa stazza nelle more del definitivo trasferimento degli stessi presso il molo di sottoflutto a tal scopo destinato.

Le zone sono così suddivise:

- "E1" specchio acqueo della banchina di "Via Roma" immediatamente successivo alla Zona "D" è destinato alla sosta di unità da pesca di media e grossa stazza.
- "E2" specchio acqueo della banchina di "Via Roma" compreso tra le zone "F" e "G", avente un fronte mare di mt 13,5 (tredicivirgolacinque) da destinare alla sosta di unità da pesca di media stazza.
- "E3" ultimo specchio acqueo della banchina di "Via Roma" avente una lunghezza di mt 45 (quarantacinque) misurata dal termine della zona "G" e fino allo spigolo di confine tra la banchina della predetta Via e la banchina di "Sent'Co", da destinare progressivamente da ponente verso levante alla sosta di unità di grosso, medio e piccolo tonnello.
- "E4" specchio acqueo antistante il primo tratto della zona "H" della banchina di Sent'Co, avente una superficie complessiva di circa 305 (trecentocinque) mq. da destinare, vista la sua posizione, all'ormeggio a corpo morto di unità da pesca di piccolo tonnello.
- "E5" specchio acqueo di forma rettangolare (20X40) avente una superficie di 800 (ottocento) mq. antistante la zona "H" del molo di Levante da destinare all'ormeggio a corpo morto delle unità da pesca di media e grossa stazza.
- "E6" specchio acqueo immediatamente a confine con la zona "H", di forma rettangolare (10X25) con una superficie complessiva di circa 250 (duecentocinquanta) mq. da destinare alla sosta a corpo morto di unità da pesca di grosso tonnello nonché un'ulteriore area immediatamente attigua di mq. 72 (settantadue) (08X09) da destinare all'ormeggio di unità appoggio di ridotte dimensioni per un fronte mare complessivo di metri lineari 24 (ventiquattro).

Zona "F" **Pubbliche Amministrazioni o servizi con esse convenzionati:** specchio acqueo prospiciente la banchina di Via Roma compreso tra le zone "E1" ed "E2" avente un fronte mare di 10 (dieci) metri lineari. Destinato ad unità di ridottissimo tonnello appartenenti a Pubbliche Amministrazioni o svolgenti con esse servizi convenzionati. Tale ormeggio viene assegnato non a titolo definitivo e previa istanza rivolta all'Ufficio Circondariale Marittimo; qualora risulti libero, può essere destinato ad unità di altro tipo previa istanza.

Zona "G" **Motovedette Guardia Costiera:** lo specchio acqueo antistante la banchina di "Via Roma", per una progressiva lunghezza di Mt. 23 (ventitré) tra le zone "E2" ed "E3" è destinata alla sosta delle due unità dipendenti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e precisamente la Motovedetta Idroambulanza CP 454 e la Motovedetta CP 2082. La retrostante porzione di banchina per una profondità di mt. 2 (due) deve tassativamente essere lasciata libera da ogni

oggetto/autoveicolo in quanto destinata alle operazioni di imbarco/sbarco infermi e personale medico, nonché alle operazioni di ormeggio/disormeggio delle predette unità.

Zona "H"

Diporto: lo specchio acqueo antistante per il primo tratto la banchina di Sent'Co e successivamente lungo il molo di levante – **ad eccezione dell'area destinata per vincolo decennale alla sosta di unità da pesca** -, è destinata alla sosta di unità da diporto, fatto salvo un corridoio di accesso allo scivolo posto alla radice del molo anzidetto, per un fronte mare di metri lineari 245 (duecentoquarantacinque).

Art. 3 – Porticciolo di Marina di Chiaiolella

(Allegato 2)

Le aree di banchina e gli antistanti specchi acquei del porticciolo di Marina Chiaiolella, sono così destinati:

- lo specchio acqueo a partire dalla testata del molo di ponente del porticciolo di Marina Chiaiolella per una lunghezza di mt. 59,50 (cinquantanove/50), contraddistinto dal **n° 01** dell'annesso piano portuale è destinato all'utilizzo da parte dell'Associazione Pescatori Professionisti e Dilettanti Borgo Chiaiolella, secondo concessione n. 127/09 in data 22.07.2009 della Regione Campania, fino a nuove e diverse determinazioni dell'ente concedente.
- lo specchio acqueo per la lunghezza di mt. 101 (centouno) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinto dal **n°02** dell'annesso piano portuale, è destinato all'utilizzo da parte del Circolo Nautico Pescatori e Diportisti Procida, secondo concessione demaniale marittima n. 168/08 in data 15.10.2008 della Regione Campania, fino a nuove e diverse determinazioni dell'ente concedente.
- lo specchio acqueo per la lunghezza di mt 15 (quindici) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinta dal **n°03** dell'annesso piano portuale, è destinato all'ormeggio di **unità da diporto**.
- lo specchio acqueo per la lunghezza di mt 20 (venti) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinta dal **n°04** dell'annesso piano portuale, è destinato al libero uso per il **tiro a secco e varo** di imbarcazioni da diporto a mezzo gru mobile.
- lo specchio acqueo per la lunghezza di mt 137 (centotrentasette) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinta dal **n°05** dell'annesso piano portuale, è destinato all'ormeggio di **unità da diporto**.
- lo specchio acqueo per la lunghezza di mt 15 (quindici) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinta dal **n°06** dell'annesso piano portuale, è destinato all'ormeggio di unità da diporto per le **operazioni di rifornimento** presso il locale distributore fisso di carburanti.
- lo specchio acqueo prospiciente il pennello in muratura per la lunghezza di mt 08,30 (ottovirgolatrenta) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinta dal **n°07** dell'annesso piano portuale, è destinato all'ormeggio di **unità militari**, nonché alle **unità da traffico locale di ridotto tonnellaggio, per le sole operazioni di imbarco/sbarco passeggeri**. Detta area dovrà rimanere libera da qualsivoglia altra unità da pesca, da traffico e da diporto.

- lo specchio acqueo per la lunghezza di 154,40 (centocinquantaquattrovirgolaquaranta) a partire dal limite dell'area di cui al precedente punto, contraddistinta dal **n°08** dell'annesso piano portuale, è destinato all'ormeggio di **unità da diporto** ad eccezione dell'area utilizzata per l'alaggio e varo .
Gli specchi acquei antistanti le due scale poste su ciglio banchina comprese nel prefata area dovranno essere lasciati liberi da unità in sosta stanziale, in quanto destinati alle operazioni di imbarco/sbarco di persone da unità da diporto per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.
- lo specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina succedaneo all'area di cui al punto 08 recante un fronte mare di mt 10 (dieci) e di pari profondità corrente in modo parallelo al piede del costone roccioso – contraddistinto dal **n°09** dell'annesso piano portuale -(interessato da movimenti franosi) è **interdetto** alla pubblica fruizione.
- Il tratto terminale del molo di levante del porticciolo di Marina Chiaiolella e prospiciente specchio acqueo – contraddistinto dal **n°10** - rimane **libero** onde consentire le manovre evolutive di ingresso e di uscita dal precitato approdo delle unità destinate all'ormeggio, il tutto nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza portuale.
- Il tratto terminale del molo di ponente non banchinato del porticciolo di Marina Chiaiolella e prospiciente specchio acqueo – contraddistinto dal **n°11** - rimane libero onde consentire le manovre evolutive di ingresso e di uscita dal precitato approdo delle unità destinate all'ormeggio, il tutto nel rispetto delle prioritarie esigenze di sicurezza portuale.
- Gli scali d'alaggio interclusi tra le aree 2 e 3 – 3 e 4 ed i prospicienti specchi acquei devono essere lasciati liberi da unità onde consentirne il loro naturale utilizzo.

TITOLO II

Disciplina della navigazione, ancoraggio e sosta delle unità navali

CAPO I

Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni, salvo quanto diversamente specificato, si applicano a tutte le unità in entrata, uscita e sosta nei porti.

Art. 4 - Navigazione e movimento

Tutte le unità navali ed i galleggianti possono navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto, secondo le modalità di seguito stabilite; le stesse possono entrare o uscire dal porto solo previa autorizzazione dell'Autorità Marittima; a tale riguardo esse devono fare sempre ascolto radio in VHF sul canale 11. In caso di unità (ad es. da diporto o da pesca), prive di apparato radio, tale comunicazione deve essere fatta anche telefonicamente.

In qualsiasi momento l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, qualora ricorrano particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza portuale, intesa nella sua più ampia accezione, ovvero le condizioni meteomarine od altri impedimenti dovessero rendere insicuro il movimento, può disporre di lasciare e/o cambiare accosto alle navi o sospendere il movimento delle navi stesse.

Art. 5 - Priorità degli accosti

Le procedure negli accosti, nelle manovre e nella navigazione nell'ambito portuale di Marina Grande, motivate dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative che non contrastano con il principio di cui all'art. 62 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, seguono in linea di massima, fatte salve eventuali contingenti situazioni, valutate dall'Autorità Marittima, il seguente ordine di priorità:

1. Navi militari (comprese le unità delle varie Forze di Polizia) in uscita o in entrata;
2. Navi che trasportano merci pericolose in uscita;
3. Navi passeggeri di linea in uscita o in entrata;
4. Navi passeggeri non di linea in uscita o in entrata;
5. Navi da carico, galleggianti e motopontoni in uscita o in entrata;
6. Navi che trasportano merci pericolose in entrata;
7. Unità da pesca in uscita o in entrata;
8. Unità da diporto in uscita o in entrata.

Per l'ordine d'ingresso di unità della medesima tipologia, la priorità sarà stabilita, salvo particolari esigenze, in base all'ordine di chiamata. A tale scopo, tutte le unità in ingresso nel porto commerciale dovranno contattare tramite VHF (Ch 11) o, per le unità che ne sono prive, tramite telefono, 5 (cinque) minuti prima di raggiungere le ostruzioni portuali e – comunque – ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle stesse, la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida. **Qualsiasi chiamata effettuata a tempi e/o distanze superiori non verrà presa in considerazione ai fini della priorità d'ingresso in porto.**

Art. 6 – Obblighi particolari dei Comandanti delle unità da trasporto passeggeri e merci in entrata ed uscita dal porto

I Comandanti delle unità in entrata nel porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) prima dell'arrivo in porto devono contattare, tramite VHF (Ch 11) la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida comunicando:
 - nome della nave;
 - numero di passeggeri a bordo, che sbarcano e che eventualmente transitano;
 - numero degli eventuali veicoli, nonché la quantità e la natura delle merci presenti a bordo;
- b) dare la precedenza alle navi in uscita e comunque evitare la manovra contemporanea con altre unità, salva espressa autorizzazione della Sala Operativa di Circomare Procida;
- c) ormeggiare in modo da non ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di altre unità;
- d) tenere il portellone di carico ben chiuso fino al termine della manovra d'ormeggio;
- e) accertarsi che le operazioni di sbarco avvenga in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità;
- f) contattare la Sala Operativa di Circomare Procida comunicando il termine manovra d'ormeggio.

I Comandanti delle unità in uscita dal porto devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) prima di mollare gli ormeggi dal porto, devono contattare, tramite VHF (Ch 11), la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida comunicando:
 - nome della nave;
 - numero di passeggeri a bordo;
 - numero degli eventuali veicoli, nonché la quantità e la natura delle merci presenti a bordo;
- b) chiudere il portellone di carico prima dell'inizio della manovra di disormeggio;
- c) accertarsi che le operazioni di imbarco presso lo scalo marittimo di Procida avvenga in maniera ordinata e senza pregiudizio per la pubblica incolumità.

Le unità non possono fare ingresso nel bacino portuale prima che la nave immediatamente precedente non abbia ultimato la manovra di ormeggio, salva espressa autorizzazione della Sala Operativa di Circomare Procida.

Art. 7 - Obblighi durante la navigazione in ambito portuale

Nel corso della navigazione nell'ambito portuale le unità devono:

- a) procedere a velocità tale da poter agire in maniera appropriata ed efficace per evitare collisioni e poter essere fermata entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, comunque, evitando la generazione di moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale, nella sua accezione più ampia, creare danno alle altre navi e/o imbarcazioni presenti, ovvero costituire pericolo per le stesse;
- b) tenere pronte le ancore per dar fondo all'occorrenza;
- c) arrestare i propulsori nelle immediate vicinanze delle banchine onde evitare lo sgrottamento delle medesime;
- d) in caso di necessità, richiamare con fischi brevi l'attenzione di eventuali unità che intralcino la navigazione e/o la manovra;
- e) segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia;
- f) effettuare la manovra di disormeggio con l'ausilio delle ancore e, ove necessario, con l'ausilio dei propulsori, al più basso regime possibile;
- g) mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 e 11 VHF/FM (se applicabile).

Art. 8 - Utilizzo della banchina commerciale e del pontile Aliscafi

Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo 2, e fatte salve eventuali contingenti, diverse esigenze le navi e gli aliscafi e le altre unità veloci, possono trovare ormeggio alle sottonotate banchine come di seguito indicato:

1. *Pontile Aliscafi*: ormeggio di levante e di ponente;
2. *Banchina commerciale*: gli ormeggi dal n°1 al n°5 sono destinati all'attracco delle navi in accosti di linea e unità che trasportano merci pericolose; l'ormeggio n°6 è destinato all'attracco dell'unità che espletano accosti occasionali e a quelle dirette all'impianto di rifornimento carburante S.I.F..

Le unità da diporto e da pesca (per queste ultime ad eccezione di quelle dirette al distributore SIF), possono ormeggiare esclusivamente nei tratti di banchina, individuati nell'art. 2, ad esse destinati.

Art. 9 - Obblighi durante la sosta in porto

Durante la sosta in porto le unità, per quanto applicabile a seconda della tipologia, devono:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei a non creare pericoli, nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di caricazione/dscarica;
- c) nel caso di ormeggio di punta (andana) avere almeno un'ancora in mare e di poppa almeno due cavi di resistenza adeguati in banchina. Le navi dotate di portellone prodiero ed ancore di poppa dovranno logicamente invertire le modalità di ormeggio;
- d) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio;
- e) evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- f) tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- g) mettere cima per impedire ingresso a bordo quando non effettuano operazioni commerciali;
- h) garantire il perfetto imbarco e sbarco di passeggeri, auto e merci con proprio personale;
- i) tenere disattivati i radar di bordo;
- j) posizionare al di sotto dello scalandrone, in modo ben visibile, cartelloni riportanti il divieto di accesso a persone non autorizzate e il divieto di fumare;
- k) evitare di effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento. Eventuali richieste in tal senso possono essere autorizzate di volta in volta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, fermo restando l'obbligo di garantire, con apposita dichiarazione scritta, la pronta ed immediata disponibilità di un rimorchiatore di adeguata potenza;
- l) in particolare, i pescherecci dovranno ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e sbarco del pescato da parte di altri motopescherecci

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida ha facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi o, se ritenuto più opportuno, di lasciare gli ormeggi per avverse condizioni meteorologiche e marine nonché di

adottare qualsiasi altra misura connessa alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali.

Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave destinataria del provvedimento medesimo.

Art. 10 – Sinistri

La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale ed in rada o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e rimanere a disposizione di questo per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.

Deve, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa del medesimo Ufficio, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venga a conoscenza di una situazione di pericolo.

Art. 11 - Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto

A bordo delle navi in sosta nel porto di Procida, devono essere sempre presenti le seguenti aliquote minime di equipaggio:

- a) due ufficiali di coperta, di cui uno in possesso di abilitazione al comando e ritenuto idoneo dal Comandante della nave a dirigere la manovra (per movimento o per eventuale uscita in mare) e le operazioni commerciali in corso. Per le navi di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate è sufficiente un solo ufficiale di coperta purché ritenuto idoneo dal Comandante della nave a dirigere la manovra (per il movimento o per eventuale uscita in mare) e le operazioni commerciali in corso;
- b) un ufficiale di macchina in possesso di abilitazioni alla conduzione dell'apparato motore installato sulla nave o, in mancanza, personale di macchina ritenuto idoneo dal Comandante alla conduzione del predetto apparato motore;
- c) la metà del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo.

In ogni caso la nave deve essere sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi dovranno essere mantenuti in efficienza.

Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi sono passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronta per ogni evenienza.

Per i galleggianti devono essere sempre prontamente reperibili almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.

Per le navi non munite di apprestamenti logistici per l'equipaggio, deve essere sempre prontamente reperibile un'aliquota del medesimo secondo la composizione quantitativa e qualitativa, in grado di

effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuale in genere.

All'uopo il comando di bordo deve produrre all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, formale comunicazione, nella quale dovranno essere contenuti i domicili del personale di cui al comma precedente ed i relativi recapiti di telefonia fissa e/o mobile. Il medesimo obbligo è posto in capo ai Comandante dei motopescherecci ormeggiati nelle banchine ad essi destinate.

Art. 12 - Servizi portuali

E' fatto obbligo a tutte le unità che effettuano traffico passeggeri e merci, di linea e non, di utilizzare il servizio di ormeggio.

Art. 13 - Navi in disarmo

Presso la banchina commerciale del porto di Procida è vietata la sosta di navi in disarmo.

Solo in casi eccezionali, ed in presenza di particolari circostanze da valutare di volta in volta, l'Autorità Marittima può, dietro richiesta in forma scritta, valutare la sosta di navi in disarmo in aree che al momento andrà ad individuare, ed alle condizioni di massima di seguito prescritte:

- presentazione di idonea polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni/spese di rimozione che si dovessero appalesare necessarie;
- idonea segnalazione diurna e notturna delle ancore e/o catenarie/cime in mare/banchina;
- istituzione di idoneo servizio di guardiania, secondo quanto disposto dall'Autorità Marittima;
- eventuali altre prescrizioni che verranno imposte dall'Autorità Marittima.

Art. 14 - Lavori a bordo di unità in sosta nel Porto

Considerata la promiscuità tra zona portuale e centro abitato, non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle unità ormeggiate, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, e con le merci esistenti a bordo o eventualmente depositate in banchina o su carri che dovessero sostare vicini ai punti di ormeggio per ragioni commerciali. E' in ogni caso vietata la pitturazione fuori bordo nonché altri tipi di lavori dannosi per l'ambiente.

Sono, altresì, vietati quei lavori di manutenzione agli apparati motore delle navi che riducano la prontezza operativa a muovere, anche per brevissimi periodi di tempo.

Art. 15 – Norme particolari per i pescherecci ed unità da diporto

Alle unità da diporto ed ai pescherecci, per quanto rispettivamente applicabile, è vietato:

- a) lasciare attrezzature da pesca o altro materiale sulle banchine, se non nelle aree specificamente autorizzate dalla Regione Campania, in conformità al successivo articolo 79.

- b) sostare in zone di banchina destinate al traffico commerciale o all'ormeggio di unità militari/da traffico
La sosta in disarmo dei motopescherecci può essere autorizzato solo a seguito di apposita istanza ove devono essere indicati il punto d'ormeggio, il periodo previsto di disarmo, le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità. L'unità in disarmo non può mai essere lasciata incustodita;
- c) compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- d) usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio dell'unità;
- e) effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta, nonché nei pressi del limite delle spiagge frequentate dai bagnanti. Lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol, potrà essere effettuato oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Art. 16 – Disposizioni residuali

Negli specchi acquei portuali del Circondario Marittimo di Procida e nel raggio di 300 metri dalle imboccature portuali è vietato:

1. nuotare;
2. immergersi, salvo specifica autorizzazione;
3. navigare con unità prive di motore o a vela (ad eccezione delle unità-appoggio delle barche da pesca, per il solo trasbordo del pescato in prossimità della banchina destinata alla pesca);
4. navigare con acquascooters;
5. pescare;
6. sostare ed ancorare fuori dagli spazi consentiti ed individuati dalla presente ordinanza e, comunque, nei bacini di evoluzione e manovra;
7. compiere evoluzioni che possano mettere a rischio la sicurezza della navigazione, della propria e delle altre unità.

Tutte le unità a motore non dirette all'ormeggio nel porto commerciale Marina Grande di Procida devono transitare nel canale tenendosi almeno a 300 metri dall'imboccatura portuale.

Capo II

Ancoraggio in baie e zone riparate

Art. 17 - Zone di ancoraggio

Le zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e dei galleggianti in temporanea sosta, sono quelle definite e specificate all'articolo 1 della presente ordinanza. L'ancoraggio nelle zone rientranti nell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" è assoggettato alla disciplina del relativo Regolamento, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, connessi alla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, **che andranno, comunque, autorizzati dalla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.**

Le unità di cui al precedente comma hanno l'obbligo di attenersi alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di navigazione marittima nonché alle disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Capo.

Le navi ed i galleggianti diretti alla suddetta zona di mare, destinata all'ancoraggio, devono comunicare, a mezzo radio VHF, con chiamata sul canale 11, alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida l'arrivo e la relativa partenza.

In caso di particolari contingenti situazioni direttamente e/o di riflesso connesse a superiori interessi pubblici e/o sicurezza della navigazione nella sua accezione più ampia, l'Autorità Marittima può disporre il cambio del punto di fonda.

E' sempre vietato l'ancoraggio a meno di 30 (metri) dalle condotte fognarie individuate dalle seguenti congiungenti:

		Latitudine "Nord"	Longitudine "Est"
Scoglio Cannone	Sezione iniziale	40° 45' 967"	14° 01' 412"
	Sezione terminale	40° 46' 148"	14° 01' 394"
Sancio cattolico	Sezione iniziale	40° 45' 924"	14° 02' 049"
	Sezione terminale	40° 45' 861"	14° 03' 127"
Chiaia	Sezione iniziale	40° 45' 561"	14° 01' 400"
	Sezione terminale	40° 45' 411"	14° 01' 580"
Chiaia - Pizzaco	Sezione iniziale	40° 45' 220"	14° 01' 330"
	Sezione terminale	40° 45' 212"	14° 01' 465"
Tortora	Sezione iniziale	40° 44' 712"	14° 00' 536"
	Sezione terminale	40° 44' 609"	14° 00' 396"
Pozzo Vecchio	Sezione iniziale	40° 45' 763"	14° 00' 509"
	Sezione terminale	40° 45' 859"	14° 00' 425"
Campo Inglese	Sezione iniziale	40° 45' 439"	14° 00' 512"
	Sezione terminale	40° 45' 462"	14° 00' 301"
Cristoforo Colombo	Sezione iniziale	40° 45' 130"	14° 00' 324"
	Sezione terminale	40° 45' 205"	14° 00' 110"

Art. 18 - Prescrizioni per le navi alla fonda

Durante la sosta alla fonda le navi devono:

- a) mantenere un efficace servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condizioni meteorologiche e marine;
- b) mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi;
- c) mostrare i fanali e i segnali previsti dalla COLREG 72;
- d) emettere, in caso di limitata visibilità, i segnali acustici previsti dalla COLREG 72;
- e) mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 ed 11 VHF;
- f) issare la bandiera della Stato di appartenenza e dello Stato Italiano;
- g) assicurare la presenza a bordo del Comandante o di altro Ufficiale in possesso di abilitazione al comando e di tutti i membri dell'equipaggio necessari per effettuare, in sicurezza, qualsiasi manovra della nave.

Art. 19 - Navi che trasportano merci pericolose

E' vietato alle navi che trasportano sostanze nocive, prodotti chimici pericolosi allo stato liquido o gassoso ovvero merci pericolose, come definite dalla normativa nazionale e internazionale (IMDG Code) o, quando abilitate al trasporto di tali sostanze, vuote di carico e sprovviste del certificato di non pericolosità, sostare nelle acque del Circondario Marittimo di Procida per motivi diversi da:

- a) rilascio per cattivo tempo;
- b) forza maggiore;
- c) avaria;
- d) altri motivi di carattere straordinario, da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima.

CAPO III

Disciplina degli accosti delle unità passeggeri

Art. 20 - Accosti di linea

Il quadro orario delle unità adibite al trasporto di passeggeri ed automezzi in servizio di linea emesso con Decreto Dirigenziale della Regione Campania è adottato da questa Autorità Marittima di volta in volta con apposita Ordinanza valida ai fini dell'autorizzazione all'accosto.

Art. 21 – Accosti occasionali - Modalità di presentazione delle istanze

Le domande in carta legale per eventuali accosti occasionali, o che comunque non rivestono il carattere della continuità, dovranno pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, almeno 2 (due) giorni lavorativi (sabato escluso) prima del previsto arrivo, ai fini della valutazione dell'istruttoria.

La richiesta, opportunamente documentata, si intende accolta quando l'Autorità Marittima interessata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione nonché delle prescrizioni di polizia portuale, abbia manifestato formalmente il proprio benessere (autorizzazione e/o nulla osta). In mancanza di formale autorizzazione scritta la richiesta si intende respinta.

Art. 22 - Sospensione di corse

La mancata effettuazione di un arrivo o di una partenza previsti nel prospetto orari come approvato dal competente Organismo deve essere comunicata, entro 30 (trenta) minuti dall'orario di previsto arrivo o prevista partenza al Comandante del Porto per le competenti verifiche di Polizia Marittima e Portuale.

Detta comunicazione deve essere effettuata dal soggetto cui è accordato l'accosto, direttamente o per il tramite del comandante dell'unità navale interessata.

Nelle 24 ore successive detto soggetto deve inoltrare alla locale Autorità Marittima una dettagliata relazione in merito ai motivi che hanno determinato la mancata effettuazione dell'arrivo o della partenza e copia conforme del giornale nautico – parte II.

Analoga comunicazione va effettuata per ritardi nell'arrivo o partenza di una unità ogni qualvolta ne faccia richiesta questa Autorità Marittima, tramite la Centrale Operativa, per le verifiche del caso.

Art. 23 - Disposizioni per le biglietterie

Le biglietterie devono sospendere la vendita dei biglietti almeno 5 (cinque) minuti prima dell'orario previsto di partenza della nave e, comunque, non appena la nave abbia raggiunto il numero massimo di persone trasportabili, continuando a dare informazioni e assistenza all'utenza.

Sulle polizze d'imbarco degli automezzi, incluse quelle emesse anche per la tratta di ritorno, devono essere chiaramente indicati la nave, l'orario di partenza e di rientro ed il numero progressivo di imbarco degli autoveicoli fino al limite massimo di capienza consentito.

Presso gli sportelli di vendita delle biglietterie devono essere esposti uno o più cartelli che, in maniera ben visibile, indichino per ciascun accosto:

- l'orario di partenza;
- il tipo di nave (unità veloce – nave traghetto);
- porto di immediata destinazione.

Art. 24 - Divieto di particolari forme di pubblicità

Per motivi di ordine pubblico, è vietato svolgere, negli ambiti portuali, opere di propaganda, verbale o con volantini o con qualsiasi altro mezzo, per indurre i passeggeri con o senza auto al seguito a preferire l'imbarco su navi di determinati soggetti.

Capo IV

Ormeggi di unità militari dello Stato

Art. 25 - Ormeggio dei mezzi Militari dello Stato

L'ormeggio delle unità militari dello Stato è disciplinato di volta in volta dall'Autorità Marittima a seconda del dislocamento e delle caratteristiche delle stesse, tenendo presenti le disponibilità degli spazi portuali, e fermo restando l'obbligo, per le suddette unità, di contattare preventivamente la Sala Operativa sui Canali 11/116.

CAPO V

Transito nel Canale di Procida nel periodo estivo

Art. 26 - Periodo di divieto

Stante il traffico diportistico che nella stagione estiva affluisce nel Canale di Procida, è vietato, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica incolumità, il transito di aliscafi e mezzi veloci di linea in genere che non scalano il porto di Procida per i periodi di seguito elencati:

1. Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre nei giorni prefestivi e festivi.

Art. 27 – Derghe

Eventuali deroghe alle disposizioni del precedente articolo possono essere concesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida su motivata richiesta sul canale 11 VHF da parte dei Comandanti delle unità veloci che chiedono di transitare nel canale esclusivamente per motivi di sicurezza della navigazione e/o avverse condizioni meteomarine.

PARTE SECONDA

Imbarco e sbarco delle merci pericolose

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 28 - Merci pericolose ammesse al trasporto

Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel codice IMDG o nella normativa nazionale, così come la relativa nomenclatura tecnica.

Art. 29 - Campo di applicazione

Le norme della presente parte si applicano alle operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo:

- in colli;
- in colli, posti in contenitori;
- in contenitori che contengano solidi alla rinfusa;
- in contenitori intermedi (IBCs);
- in contenitori cisterna.

In nessun caso può essere effettuato il carico di merci pericolose a bordo di navi e/o galleggianti che non siano stati riconosciuti e certificati idonei al trasporto, a mente delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali, in relazione alla classe delle merci da imbarcare.

Art. 30 - Disposizioni generali

In considerazione della contiguità dell'abitato cittadino agli ormeggi portuali, nel porto di Procida sono vietate le operazioni di imbarco, sbarco e sosta di sostanze esplosive, eccezione fatta per modesti quantitativi di tali sostanze appartenenti alle categorie dei fuochi pirotecnici.

Art. 31 – Banchina destinata alla movimentazione di merci pericolose

Il porto commerciale di Procida non dispone di una banchina destinata esclusivamente all'imbarco/sbarco delle merci pericolose; l'ormeggio sarà individuato dall'Autorità Marittima in relazione alle condizioni al momento presenti in ambito portuale ed alla sicurezza della manovra e delle operazioni di carico/scarico.

E' sempre fatta salva la possibilità per l'Autorità Marittima, in relazione a situazioni contingenti di sicurezza portuale, chiedere il successivo spostamento d'ormeggio.

Art. 32 - Istanza di autorizzazione all'imbarco, trasporto e Nulla Osta allo sbarco di merci pericolose

L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave che deve compiere operazioni di imbarco di merci pericolose ha l'obbligo di presentare, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco, apposita istanza (allegato 3) intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco, e nulla osta allo sbarco, di merci pericolose in conformità al modello previsto dal Decreto 21 marzo 2006.

L'istanza, in bollo, deve essere compilata in quadruplica copia (più una eventuale in caso di sbarco in un porto sede di Autorità Portuale) e riferita alla totalità delle merci da imbarcare, e deve inoltre contenere quanto segue, ai sensi degli articoli 46 ,47, i 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445:

1. dati della nave (nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, data di impostazione chiglia, abilitazione alla navigazione);
2. data e ora di arrivo in porto.
3. dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare
4. porto di destinazione;
5. numero UN;
6. nome tecnico della merce pericolosa;
7. classe I.M.D.G. Code;
8. gruppo di imballaggio ;
9. riferimenti EmS, ovvero le istruzioni di sicurezza ;
10. quantità, tipo di colli, e massa della merce (lorda/netta/volume);
11. targa del veicolo (qualora si tratti di merci caricate su veicoli stradali);
12. se trattasi di inquinante marittimo (Marine Pollutant).

Nell'istanza deve essere attestato, come appropriato, che:

1. sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, l'unità è in possesso dei documenti nave in corso di validità;
2. sulla base delle dichiarazioni ricevute, gli imballaggi, grandi imballaggi e i contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/normativa internazionale; i contenitori sono omologati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72; i veicoli stradali sono omologati in conformità alle norme ADR; le cisterne sono omologate e collaudate in conformità alle norme contenute nel vigente Codice IMDG/normativa internazionale; i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A.451; i

veicoli stradali, con immatricolazione nazionale, sono altresì in possesso di carta di circolazione, e documentazione attestante la rispondenza alle norme sul trasporto di merci pericolose su strada.

3. sulla base della documentazione ricevuta, contenente le indicazioni di cui al Capitolo 5.4 del Codice I.M.D.G.; dichiarazione che:
 - i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa del Codice I.M.D.G./normativa nazionale.
 - le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imbarcate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
4. sulla base delle dichiarazioni ricevute dal Comando di bordo, attestazione che lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, è effettuato a cura dello stesso Comando di bordo, tenendo conto:
 - della certificazione della nave;
 - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
 - di criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice I.M.D.G./Normativa nazionale;
 - di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico.

Art. 33 – Esplosivi

In caso di sbarco, imbarco e trasporto di esplosivi, l'istanza di autorizzazione essere sottoposta, prima della sua presentazione all'Autorità Marittima, al visto della locale Autorità di Polizia.

Art. 34 - Controlli e verifiche

Il raccomandatario marittimo o l'armatore deve, inoltre, avere nella sua disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell'Autorità Marittima, copia della seguente documentazione:

- certificazione di idoneità nave al trasporto di merci pericolose e autoveicoli;
- documento di trasporto;
- certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna con l'indicazione delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosità;
- la documentazione aggiuntiva prevista dall'art. 7 del Decreto 13 gennaio 2004 in caso di trasporto di materie radioattive, esplosivi e rifiuti pericolosi,

Art. 35 - Rilascio autorizzazione

L'Autorità Marittima, esaminata la conformità e la completezza della documentazione presentata per il trasporto delle merci pericolose, autorizza per un singolo viaggio l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in questione. In relazione a particolari esigenze di carattere locale, e comunque a richiesta dell'Armatore/Raccomandatario marittimo, l'autorità Marittima può rilasciare anche un'autorizzazione periodica (non superiore a 90 giorni), purché ricorrano le condizioni indicate al punto 6.10 del Decreto 21 marzo 2006.

Le pratiche previste per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco, trasporto e Nulla Osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.

Al fine di assicurare un assoluto gradiente di sicurezza, in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del Porto di Procida e della vicinanza dello scalo portuale al centro cittadino, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida può inserire nell'autorizzazione all'imbarco e/o nel nulla osta allo sbarco prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle vigenti normative di sicurezza nazionale e internazionale.

Art. 36 - Prescrizioni di sicurezza

Durante i temporali accompagnati da scariche elettriche atmosferiche debbono essere sospese le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose appartenenti alle seguenti classi e sottoclassi di cui alla regola 2 del capitolo VIII della Convenzione Internazionale Solas 74 e successivi emendamenti:

- a) esplosivi con la limitazione di cui all'articolo 69;
- b) gas compressi, liquefatti e disciolti sotto pressione;
- c) liquidi infiammabili;
- d) solidi infiammabili, sostanze suscettibili di combustione spontanea, sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;
- e) perossidi organici;
- f) sostanze velenose (tossiche), limitatamente alle sostanze tossiche infiammabili;
- g) corrosivi (limitatamente ai corrosivi infiammabili);
- h) sostanze pericolose diverse (limitatamente a quelle contenenti infiammabili).

Le operazioni commerciali connesse alla movimentazione delle merci pericolose devono essere sospese qualora effettuate in concomitanza con lo sbarco/imbarco di passeggeri sulla banchina Commerciale.

Art. 37 - Obblighi e divieti

In ragione delle peculiari caratteristiche del porto di Procida è fatto divieto, alle unità che trasportano merci pericolose e/o agli autoveicoli che trasportano le predette sostanze per il successivo imbarco sulle unità come autorizzate, di sostare inoperosi in banchina.

La movimentazione delle merci pericolose nel Porto di Procida può avvenire solo qualora vi sia la contemporanea presenza in banchina ed agli ormeggi degli autoveicoli e delle unità che trasportano e/o sono destinate al trasporto di merci pericolose.

Capo II

Disposizioni particolari per il trasporto dei rifiuti urbani

Art. 38 – Disposizioni generali

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente al trasporto di rifiuti solidi urbani a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri dal porto di Procida ad altri porti nazionali.

Il suddetto trasporto potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi d'opera ovvero autocompattatori (come definiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, comma 1 lett n, del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada, nonché degli artt. 202, comma 1 e 203, lett b del relativo Regolamento), adibiti a raccolta e trasporto di RR. SS. UU., che siano in possesso della pertinente certificazione autorizzativa in regolare corso di validità.

I suddetti veicoli dovranno appartenere esclusivamente all'Amministrazione comunale od a soggetti appaltatori e/o concessionari che per conto di essa esercitano il servizio di raccolta e/o trasporto di RR.SS.UU come definiti dal D.Lgs 152/2006 e/o di frazioni differenziate degli stessi.

Art. 39 - Disposizioni per le navi espletanti il servizio di trasporto dei rifiuti solidi urbani

Le navi che effettuano il trasporto di autocompattatori devono essere in possesso della certificazione prevista per il trasporto di autoveicoli con carburante (in particolare ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR n°435/1991).

Il trasporto potrà essere effettuato previa osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. gli autocompattatori devono essere riconosciuti idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
2. gli autocompattatori non devono essere lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare; gli stessi devono essere imbarcati e sbarcati direttamente senza sosta in ambito portuale;
3. prima dell'imbarco e prima del reimbarco, deve essere effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli autocompattatori per rimuovere eventuali residui;
4. i boccaporti di carico dei rifiuti degli autocompattatori devono essere chiusi con teli in grado di attenuare l'emissione di odore e togliere alla vista dei passeggeri i residui di rifiuti;
5. gli autocompattatori devono essere imbarcati in zone della nave in cui la ventilazione dei locali sia di almeno 10 (dieci) ricambi d'aria all'ora;
6. quando gli autocompattatori sono imbarcati sopra il ponte, devono essere collocati a distanza NON INFERIORE a 3 (tre) metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari. Inoltre devono essere collocati in un'area tale da garantire il naturale allontanamento di odori durante la navigazione;

7. in prossimità delle zone di stivaggio devono essere tenuti pronti i materiali inerti per assorbire eventuali percolati.

Le prescrizioni indicate nei punti 1, 2, 3 e 4 sono a carico del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti mentre quelle di cui ai punti 5, 6, e 7 sono a carico del Comando di bordo. Quest'ultimo può e deve rifiutare l'imbarco degli autocompattatori qualora il gestore del trasporto non ottemperi alle prescrizioni sopra indicate.

L'ottemperanza delle succitate prescrizioni, successivamente al rilascio dell'autorizzazione (allegato 5) deve risultare da apposita dichiarazione (allegato 4), compilata dal soggetto richiedente e dal Comando di bordo, ciascuno per la parte di competenza. La suddetta dichiarazione, integralmente e correttamente compilata, dovrà essere presentata all'Autorità Marittima del porto di imbarco a cura del soggetto gestore al termine del viaggio.

Art. 40 – Rilascio delle autorizzazioni

L'istanza d'imbarco, in bollo e conforme al fac-simile in (allegato 5), dovrà essere presentata, integralmente e correttamente compilata, dal soggetto richiedente con almeno 24h d'anticipo; copia dell'autorizzazione, a cura dei richiedenti, deve essere presentata all'autorità marittima del porto di reimbarco.

Qualora il trasporto venga effettuato sempre con le stesse navi e con gli stessi autocompattatori potrà essere rilasciata un'autorizzazione periodica non superiore a 30 (trenta) giorni. Anche in caso di autorizzazione periodica, il gestore del servizio di raccolta ed i comandi di bordo sono tenuti a compilare, per ogni singolo viaggio e per la parte di competenza, la dichiarazione di cui all'articolo precedente (allegato 4).

Copia delle autorizzazioni saranno portate a conoscenza delle Autorità sanitarie locali per le verifiche di competenza sotto il profilo igienico-sanitario.

Tutte le istanze incomplete, carenti o presentate fuori termine non saranno accettate.

Art. 41 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme della presente parte, si applicano tutte le disposizioni vigenti, internazionali e nazionali, in materia di trasporto di merci pericolose in colli e di gestione dei rifiuti, per quanto applicabili.

Capo III

Disposizioni particolari sul trasporto da Procida alla terraferma di materiale di risulta proveniente dall'attività edilizia di demolizione di terre e rocce da scavo.

Art. 42 – Disposizioni per le navi espletanti il servizio di trasporto di materiale di risulta proveniente dall'attività edilizia di demolizione e di terre e rocce da scavo.

1. Il trasporto via mare di materiale di risulta, proveniente dall'attività edilizia e di demolizione, su unità adibite al trasporto passeggeri da Procida per altre destinazioni in ambito nazionale è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida secondo le seguenti prescrizioni:

a) Le ditte interessate al trasporto in discorso **che hanno la disponibilità di siti autorizzati allo stoccaggio dei predetti materiali**, dovranno produrre all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida la seguente documentazione:

- I. istanza di trasferimento (allegato 6) dei materiali in parola, avendo cura di indicare il numero del formulario di identificazione, il codice C.E.R. ed il quantitativo trasportato;
- II. dichiarazione del chimico iscritto all'Albo Professionale attestante la non pericolosità **chimico-fisica-batteriologica**, riferita ai cumuli stoccati. Nella medesima dovranno, altresì, essere specificati gli elementi identificativi del sito dove è stata fatta la campionatura, il quantitativo in metri cubi/tonnellate, nonché il termine di validità;
- III. in aggiunta, chi intende trasferire in terraferma i materiali oggetto della dichiarazione in più riprese, dovrà altresì produrre ulteriore istanza specificando il numero di viaggi che intende effettuare per singolo vettore, in tal modo le relative autorizzazioni verranno numerate oltre che cronologicamente, anche nel modo seguente: 1 di X – 2 di X – 3 di X etc. fino al raggiungimento del numero richiesto;
- IV. il formulario di identificazione, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97, dovrà riportare chiaramente la controfirma del trasportatore a garanzia che per tale tratta di sua competenza non sono state apportate modifiche qualitative e/o quantitative rispetto al prodotto consegnatogli dal produttore/detentore dei rifiuti. L'iter istruttorio si intenderà concluso allorquando perverrà all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida copia del formulario debitamente firmato dal responsabile della scarica autorizzata;
- V. copia della certificazione d'iscrizione all'albo nazionale della imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in corso di validità, con indicazione degli automezzi e delle relative targhe, autorizzati al trasporto dei rifiuti e dalla quale si evinca che il rifiuto che si intende trasportare (dichiarato non pericoloso) è compreso fra quelli che la società istante è autorizzata a gestire (tale documentazione può anche essere esibita all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida una sola volta all'inizio del

periodo di validità temporale della stessa e, successivamente, per eventuali controlli a campione.

- b) Le ditte interessate al trasporto da Procida alla terraferma su vettori non dedicati di materiali di risulta provenienti dall'attività edilizia di demolizione e di terre e rocce da scavo **che NON hanno la disponibilità di siti autorizzati allo stoccaggio dei predetti materiali**, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, dovranno produrre all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida la seguente documentazione:

- I. istanza di trasferimento dei materiali in parola, avendo cura di indicare il numero del formulario di identificazione, il codice C.E.R. ed il quantitativo trasportato;
- II. dichiarazione del chimico attestante la non pericolosità **chimico-fisica-batteriologicala**, riferita al quantitativo di materiale che si intende trasportare eventualmente caricato già sull'automezzo adibito al trasporto. Nella medesima dovranno, altresì, essere specificati gli elementi identificativi del sito dove è stata fatta la campionatura, il quantitativo in metri cubi/tonnellate, nonché il termine di validità;
- III. il formulario di identificazione, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97, dovrà riportare chiaramente la controfirma del trasportatore a garanzia che per tale tratta di sua competenza non sono state apportate modifiche qualitative e/o quantitative rispetto al prodotto consegnatogli dal produttore/detentore di rifiuti. L'iter istruttorio si intenderà concluso allorquando perverrà all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida copia del formulario debitamente firmato dal responsabile della discarica autorizzata;
- IV. copia della certificazione d'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in corso di validità, con indicazione degli automezzi e delle relative targhe, autorizzati al trasporto dei rifiuti e dalla quale si evinca che il rifiuto che si intende trasportare (dichiarato non pericoloso) è compreso fra quelli che la società istante è autorizzata a gestire (tale documentazione può anche essere esibita all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida una sola volta all'inizio del periodo di validità temporale della stessa e, successivamente, per eventuali controlli a campione).

2. Il trasporto via mare su unità adibite trasporto passeggeri da Procida per altre destinazioni in ambito nazionale di terre e rocce da escavo, anche di gallerie e di residui della lavorazione della pietra, destinate a reinterri, riempimenti o ricollocazione in altro sito, rilevati o macinati, purché però la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B del decreto del Ministro dell'Ambiente 25/10/1999, n. 471, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida secondo le seguenti prescrizioni:

a) Le ditte interessate al trasporto in discorso **che hanno la disponibilità di siti autorizzati allo stoccaggio dei predetti materiali**, dovranno produrre all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida la seguente documentazione:

- I. dichiarazione di provenienza delle terre e rocce da scavo resa ai sensi dell'art. 1 della Legge 21.12.2001 n° 443 in allegato;
- II. dichiarazione di chimico iscritto all'Albo Professionale attestante la non pericolosità **chimico-fisica-batteriologica**, riferita ai **cumuli di materiale scavato e stoccato**. Nella medesima dovranno, altresì, essere specificati gli elementi identificativi del sito dove è stata fatta la campionatura, il quantitativo in metri cubi/tonnellate, nonché il termine di validità;
- III. in aggiunta, chi intende trasferire in terraferma i materiali oggetto della dichiarazione in più riprese, dovrà altresì produrre ulteriore istanza specificando il numero di viaggi che intende effettuare per singolo vettore, in tal modo le relative autorizzazioni verranno numerate oltre che cronologicamente, anche nel modo seguente: 1 di X – 2 di X – 3 di X etc. fino al raggiungimento del numero richiesto;
- IV. copia del libretto di circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto del materiale in questione, riportanti le relative idoneità/omologazioni per la tipologia di materiale trasportato;
- V. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A.), ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n° 445.

b) Le ditte interessate al trasporto in discorso **che NON hanno la disponibilità di siti autorizzati allo stoccaggio dei predetti materiali**, dovranno produrre all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida la seguente documentazione:

- I. dichiarazione di provenienza delle terre e rocce da scavo resa ai sensi dell'art. 1 della Legge 21.12.2001 n° 443;
- II. dichiarazione di chimico iscritto all'Albo Professionale attestante la non pericolosità **chimico-fisica-batteriologica**, riferita a campionamento preliminare all'attività di escavazione. Nella medesima dovranno, altresì, essere specificati gli elementi identificativi del sito dove è stata fatta la campionatura, il quantitativo in metri cubi/tonnellate, nonché il termine di validità;
- III. in aggiunta, chi intende trasferire in terraferma i materiali oggetto della dichiarazione in più riprese, dovrà altresì produrre ulteriore istanza specificando il numero di viaggi che intende effettuare per singolo vettore, in tal modo le relative autorizzazioni verranno numerate oltre che cronologicamente, anche nel modo seguente: 1 di X – 2 di X – 3 di X etc. fino al raggiungimento del numero richiesto;
- IV. copia del libretto di circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto del materiale in questione, riportanti le relative idoneità/omologazioni per la tipologia di materiale trasportato;c

- V. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A.), ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n° 445.

Capo IV

Disposizioni particolari sul trasporto da Procida alla terraferma di rifiuti speciali non pericolosi in colli

Art. 43 – Disposizioni per le navi espletanti il servizio di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in colli

1. Il trasporto via mare di rifiuti speciali non pericolosi, è soggetto alle disposizioni del D.M. 459/1991, così come modificato dall'articolo 36 lettera s) del D.P.R. 134/2005.
2. La documentazione, analoga a quella prevista al precedente Capo III, da produrre, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco, al fine di ottenere la prescritta autorizzazione all'imbarco, deve essere presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme della presente parte, si applicano tutte le disposizioni vigenti, nazionali ed internazionali in materia di trasporto di merci pericolose in colli e di gestione dei rifiuti per quanto applicabili.

Capo V

Disposizioni particolari sul trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in colli nell'ambito dello stesso Circondario Marittimo di Procida, con riferimento alla tratta Marina di Corricella – Porto Commerciale di Procida

Art. 44 – Disposizioni per il servizio di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in colli da Marina Corricella al Porto Commerciale di Marina Grande

Il trasporto via mare di rifiuti speciali non pericolosi è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) le unità da trasporto devono essere conformi a tutte le norme e prescrizioni relative ad iscrizione ed idoneità al trasporto da verificare a cura dell'ente tecnico;
- b) gli orari del trasporto dovranno essere compresi tra le ore 23:00 e le ore 07:00 del giorno dopo, salvo esigenze particolari da concordare con l'Autorità Marittima;
- c) il trasporto del materiale deve avvenire in contenitori chiusi, il cui quantitativo dovrà essere compatibile con le capacità dell'unità secondo dichiarazione dell'ente tecnico;
- d) trattandosi di trasporto nell'ambito del Circondario Marittimo, qualora eseguito con le stesse unità, l'Autorizzazione, da richiedere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, potrà avere cadenza mensile rinnovabile;
- e) l'imbarco del materiale presso Marina di Corricella dovrà avvenire presso l'area indicata/autorizzata dalla competente Amministrazione Comunale, mentre lo sbarco presso il Porto Commerciale Marina Grande dovrà avvenire presso l'area indicata come zona "I", meglio individuata dalla planimetria di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza;

- f) sia presso l'area di imbarco sia presso l'area di sbarco, la ditta dovrà porre in essere ogni misura idonea a preservare la pulizia, l'igiene e la salvaguardia ambientale in generale, curando che al termine delle operazioni le suddette aree risultino perfettamente pulite e fruibili senza nocumento di alcun tipo;
- g) la documentazione da presentare nell'ambito dell'istanza è quella prevista dalla normativa vigente in materia;
- h) le richieste/dichiarazioni e rilascio delle Autorizzazioni dovranno avvenire con l'impiego dell'apposita modulistica di cui agli allegati n. 8 e n. 9 approvati nell'ambito della presente Ordinanza, e di cui ne costituiscono parte integrante.

PARTE TERZA

Della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

Capo I

Norme generali

Art. 45 – Campo di applicazione

La presente Parte disciplina la circolazione veicolare, la fermata, la sosta ed il parcheggio, nonché la circolazione pedonale nell'ambito del Porto Commerciale di Procida e del porto di Marina Chiaiolella.

Art. 46 – Norme di rinvio

Ambito del Porto Commerciale di Procida:

- sulla banchina commerciale (individuata con la lettera B della planimetria allegata), sulle corsie d'imbarco, sul terminal pontile aliscafi, sulle aree assoggettate al rilascio dell'autorizzazione alla sosta da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo nonché entro i primi due metri dal ciglio delle restanti banchine portuali, si applicano le norme del Codice della navigazione;

Nel porto di Marina Chiaiolella vigono le norme contenute nel Codice della Navigazione.

Art. 47 – Responsabilità

Atteso che il Porto Commerciale di Procida e il porto di Marina Chiaiolella, con le relative pertinenze, sono inseriti nel contesto urbano e sono privi di recinzione delimitativa con relativo varco esclusivo di accesso ed in considerazione della coesistenza all'interno dei ristretti ambiti portuali di numerose attività, tutte a vario titolo riconducibili alla navigazione marittima, che possono costituire un pericolo potenziale per quanti transitano, anche se autorizzati, a piedi e/o con veicoli in genere, chiunque acceda negli spazi portuali lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

Eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza del transito, sosta o fermata in dette aree portuali restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e la Regione Campania sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale negli spazi portuali a persone, cose e veicoli.

Capo II

Viabilità portuale

Art. 48 – Porto Commerciale di Marina Grande

E' fatto divieto a qualsiasi veicolo o pedone di avvicinarsi a meno di 5 (cinque) metri dal ciglio delle banchine e, ove riportate, oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo; lo stesso divieto di oltrepassare la linea gialla trova piena applicazione anche per l'area costituente il terminal pontile aliscafi, destinato all'attracco di aliscafi, catamarani ed unità veloci, sul quale vige, inoltre, il divieto di accedervi con ogni categoria di mezzi motorizzati e non.

I passeggeri in partenza potranno oltrepassare tale linea per procedere all'imbarco soltanto dopo il termine della manovra di ormeggio dell'unità e dopo lo sbarco dei veicoli/passeggeri in arrivo.

Allo stesso modo, gli autoveicoli in attesa d'imbarco dovranno incanalarsi nelle corsie all'uopo riservate senza essere lasciati mai incustoditi dai conducenti, procedendo all'imbarco dopo il termine della manovra di ormeggio dell'unità e dopo lo sbarco dei veicoli/passeggeri in arrivo. Fanno eccezione gli autoveicoli che trasportano merci pericolose e gli autocompattatori, i quali dovranno transitare nell'ambito portuale esclusivamente per l'imbarco/sbarco, senza alcuna possibilità di sosta/fermata.

I mezzi che procedono all'imbarco e quelli che sbarcano devono comunque avanzare a passo d'uomo, ponendo in atto tutti gli accorgimenti ritenuti prudenti ed idonei a prevenire situazioni di pericolo connesse alle ridotte dimensioni dell'asse stradale della banchina stessa.

E' vietata la circolazione veicolare sui moli di levante e ponente del porto commerciale di Marina Grande, fanno eccezione gli autoveicoli delle forze di polizia, di pronto soccorso e quelli espressamente autorizzati.

Art. 49 – Sosta su area demaniale marittima di Marina Grande

E' vietata la sosta di veicoli sull'intera area demaniale marittima portuale ad eccezione che sugli spazi a ciò destinati, regolarmente indicati con idonea segnaletica stradale.

Da tale divieto sono esentati, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte di questo Comando:

- *il Gruppo Ormeggiatori* del porto, limitatamente a veicoli di servizio e/o personali utilizzati per servizio. A tale scopo, il Gruppo dovrà comunicare i dati degli eventuali veicoli di servizio (identificati con scritta riportante il nome del Gruppo); in alternativa, ciascun membro del Gruppo Ormeggiatori dovrà comunicare i dati del proprio veicolo (massimo n°1 automobile e n°1 motorino), ai fini del rilascio del permesso su modello predisposto da questo Comando.

- *I concessionari dei distributori carburanti*, limitatamente ai veicoli destinati al rifornimento dei serbatoi per il solo tempo necessario all'operazione ed ai veicoli privati (i cui dati dovranno essere comunicati per la successiva autorizzazione), che potranno sostare esclusivamente nell'ambito dell'area in concessione.

Art. 50 – Aree limitrofe l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

Le aree demaniali marittime immediatamente a ridosso del cantiere Navale Anzalone, a partire dalla sbarra carraia di arresto posta presso l'Ufficio stesso e sino all'impianto interrato di raccolta rifiuti solidi urbani, nonché dalla quella che dalla stessa sbarra carraia corre lungo il perimetro dell'Ufficio che confina con la strada pubblica, sono riservate alla sosta degli automezzi del personale dipendente dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e, limitatamente ai posti residuali, ai soggetti specificamente autorizzati.

Le autovetture autorizzate dovranno esporre sul parabrezza l'apposito permesso su modello predisposto da questo Comando; per ragioni di sicurezza e stante il limitato numero di posti disponibili, non saranno ritenuti validi ai fini della sosta i "triangoli blu" riportanti l'indicazione Ministero dei Trasporti o altri contrassegni similari rilasciati da Enti Locali o Amministrazioni statali.

Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto assoluto divieto di accesso, sosta e transito a piedi o con qualsiasi altro mezzo di locomozione nella zona immediatamente successiva alla sbarra carraia della sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, che viene individuata come "ZONA MILITARE", fatto salvo il diritto al pubblico di accedervi durante l'orario d'ufficio.

Tale divieto è esteso alle ventiquattro ore per tutti i veicoli.

I pedoni, invece, che volessero accedere dopo gli orari di ufficio per eventuali urgenti necessità dovranno essere autorizzati di volta in volta dal personale dell'Ufficio, anche verbalmente.

E' fatto altresì divieto a qualsiasi unità navale di ormeggiare lungo il ciglio di banchina antistante l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.

Art. 51 – Porto di Marina Chiaiolella

E' fatto divieto a qualsiasi veicolo o pedone di avvicinarsi a meno di 2 (due) metri dal ciglio delle banchine e, ove riportate, oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo.

Art. 52 – Ordine pubblico e sicurezza portuale

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, per contingenti necessità di ordine pubblico e sicurezza portuale, intesi nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali ovvero a porzioni di essi, anche se muniti di apposita autorizzazione.

Art. 53 – Sosta e fermata area demaniale marittima di Marina Chiaiolella

La sosta di autoveicoli e motocicli sull' area demaniale marittima del porticciolo di Marina Chiaiolella è vietata ad eccezione che sugli spazi a ciò destinati, regolarmente indicati con idonea segnaletica stradale.

È altresì consentita la fermata agli autoveicoli interessati da operazioni di carico/scarico presso i pontili da diporto e nelle aree riservate alla pesca (limitatamente alle sole attrezzature), per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni stesse.

Art. 54 – Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

La Regione Campania è incaricata dell'apposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale indicata nella presente Parte, nonché della relativa manutenzione e/o sostituzione ed aggiornamento.

Capo III

Accesso in porto di veicoli speciali e macchine operatrici

Art. 55 - Richiesta di accesso alle aree portuali

Fatta eccezione per le Ditte già autorizzate ad operare ex art. 68 Cod. Nav. (vedasi art. 56), gli utenti portuali e le ditte/società che operano negli ambiti portuali qualora intendano utilizzare veicoli speciali e macchine operatrici (automezzi tipo gru gommate, gru, mezzi di sollevamento ecc.), devono chiedere l'autorizzazione all'accesso nelle aree portuali demaniali marittime, almeno 48 ore prima dalla data di presunto ingresso in porto.

Alla richiesta devono essere allegati:

- carta di circolazione e/o documento equipollente;
- libretto collaudo di ispezione /verifiche A.S.L.
- dichiarazione sulle finalità di impiego dell'automezzo;
- titolo che legittima l'impiego dell'automezzo;

Art. 56 - Rilascio autorizzazione

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, esaminati gli atti e valutatene le condizioni, rilascia apposita autorizzazione/nulla – osta all'accesso alle aree portuali e/o demaniali marittime.

Art. 57 – Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni della presente Parte possono essere concesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida su specifica documentata istanza da parte dei soggetti interessati in caso di comprovata necessità.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida si riserva la facoltà di derogare alle norme contenute nella presente Parte per motivi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza portuale e della navigazione, nonché in ragione di valutazioni aventi carattere tecnico – operativo nella organizzazione del traffico portuale intesa nella sua accezione più ampia.

PARTE QUARTA

Attività esercitate in ambito portuale e demaniale

Art. 58 - Disposizioni generali

L'esercizio di attività economiche all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo di competenza del Circondario Marittimo di Procida, purché non concretizzi occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo, è soggetto ex art. 68 Cod. Nav. a vigilanza del Comandante del Porto, per fini di sicurezza e polizia intese nella loro più ampia accezione.

A tale scopo, i soggetti che intendono effettuare tali attività, devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida comunicazione di "inizio attività" o "prosecuzione attività", in duplice copia ed in carta libera (allegato 7) e fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Una copia della comunicazione vistata sarà restituita al soggetto interessato e si intende valida fino allo scadere dell'anno solare (31 dicembre); l'eventuale "prosecuzione attività" dovrà essere presentata entro il 31 gennaio successivo.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della predetta comunicazione, a condizione che l'attività che si intende esercitare rientri tra quelle indicate nel titolo posseduto, i seguenti soggetti:

- a) titolari di concessione o autorizzazione demaniale marittima;
- b) titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio di servizi tecnico-nautici;
- c) titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio di operazioni o servizi portuali;
- d) titolari di attività soggette ad autorizzazione o iscrizione nei registri dell'Autorità Marittima o il cui esercizio è subordinato a specifica comunicazione all'Autorità Marittima;
- e) personale debitamente incaricato da enti tecnici di classifica o organismi notificati per l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navali.

TITOLO I

Rifornimento di combustibili alle navi in porto

Capo I

Disposizioni generali

Art. 59 - Definizioni e campo di applicazione

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo si intende per "Bunkeraggio", ogni operazione di rifornimento di combustibili liquidi o di oli lubrificanti ad unità navali in genere che si trovino nel porto di Commerciale di Procida o nel porto di Marina Chiaiolella.

Il bunkeraggio, come definito al precedente comma, può essere effettuato:

- **via terra** bunkeraggio a mezzo autobotti, per le unità navali all'ormeggio nel porto Commerciale di Procida e per le unità da diporto nel porto turistico di Sancio Cattolico o nel porto di Marina Chiaiolella. La relativa disciplina è dettata con apposito Regolamento approvato con Ordinanza n. 05/2010 in data 11 febbraio 2010.
- **a mezzo distributori fissi** ubicati in prossimità della banchina commerciale del porto Commerciale di Procida, sul molo sottoflutto del porto turistico e sul pennello in muratura destinato all'ormeggio delle unità militari nel porto di Marina Chiaiolella.

Art. 60 – Disposizioni generali

Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate prevalentemente in condizioni meteorologiche favorevoli ed in ore diurne con la scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Nessuna autorizzazione è richiesta per il rifornimento di unità navali a mezzo dei distributori fissi, ferma restando la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di seguito descritti.

Art. 61 - Disposizioni antinquinamento

Tutte le navi (comprese le unità da diporto e da pesca) che effettuano operazioni di rifornimento, nonché le Società fornitrici del bunker hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel piano locale di emergenza per fronteggiare gli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive nelle acque marine del Circondario Marittimo di Procida, relative alla predisposizione di mezzi atti a fronteggiare e/o contrastare sversamenti in mare di prodotto inquinante.

Al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità Marittima e la responsabilità civile e penale di chi lo ha causato, i comandanti delle unità navali, le Società fornitrici o i titolari dei distributori fissi hanno l'obbligo di bonificare le acque del mare inquinate e di pulire la banchina, rimuovendo eventuali residui oleosi esclusivamente mediante l'utilizzo di prodotti autorizzati dal Ministero dell'Ambiente.

A norma dell'articolo 12 legge 31.12.1982 n° 979 e successive modificazioni, in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi di urgenza, l'Autorità Marittima farà eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure necessarie, comprese quelle di confinamento, contenimento

ed abbattimento dell'inquinamento, chiamando in causa le varie Amministrazioni dello Stato e/o Società private con l'impiego di prodotti, attrezzature e mezzi nautici dis inquinanti.

Capo II

Disciplina particolare per le operazioni di rifornimento a mezzo distributori fissi

Art. 62 - Certificazione tecnica dei distributori fissi

Fermo restando il possesso della concessione demaniale marittima, gli impianti fissi di distribuzione carburanti non possono essere posti in esercizio o proseguire nell'attività se non siano in possesso dei certificati di collaudo iniziale e di ispezione triennale di cui agli articoli 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, in regolare corso di validità.

Art. 63 - Prescrizioni da osservare per il rifornimento a mezzo distributori fissi

Nel porto Commerciale di Procida, sul molo sottoflutto del porto turistico e sul pennello in muratura destinato all'ormeggio delle unità militari nel porto di Marina Chiaiolella il rifornimento di carburante alle unità navali effettuato a mezzo degli impianti fissi di distribuzione è consentito esclusivamente durante gli orari di esercizio degli stessi.

L'erogazione deve limitarsi alle sole navi o imbarcazioni in genere con esclusione di rifornimento a qualsiasi tipo di veicolo a motore (art. 52-53-54-57-58-59 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. – Codice della Strada), tranne eccezioni espressamente indicate nel relativo provvedimento autorizzativo all'esercizio dell'impianto.

Le operazioni di rifornimento devono eseguirsi con la scrupolosa osservanza delle seguenti misure di sicurezza, a cura dei rispettivi preposti:

- il tratto di banchina in concessione ove è ubicato il distributore deve essere opportunamente segnalato, a cura del concessionario. Su tale area vige il divieto di accesso ad automezzi, veicoli in genere e pedoni non autorizzati;
- la distribuzione avviene esclusivamente con l'unità affiancata in banchina e solo dopo che abbia arrestato il motore e spento tutte le luci di bordo, le fiamme eventualmente accese, la cucina (con relativa intercettazione di gas) ed i motori elettrici; comunque l'equipaggio deve in ogni caso essere pronto ad eseguire manovre di emergenza per il disimpegno della stessa dalla banchina del distributore, qualora se ne ravvisa la necessità;
- le manichette flessibili di carico devono essere di caratteristiche tali da evitare gomiti, rotture e conseguenti perdite di liquido. Devono essere sempre in perfetta efficienza e non devono presentare abrasioni e danneggiamenti vari, al riscontro di anomalie dovranno prontamente essere sostituite e, se previsto dalle pertinenti norme, essere accompagnate da certificazioni di provenienza e collaudo, nonché verifica periodica;
- e' fatto assoluto divieto di procedere all'erogazione del carburante ad unità affiancate da altre unità;
- l'erogazione effettuata su più unità contemporaneamente è consentita in relazione alle dimensioni delle stesse, agli spazi di manovra ed al rispetto della distanza di sicurezza minima necessaria al

rapido ormeggio/disormeggio delle unità. La valutazione della sussistenza delle predette condizioni, nonché la responsabilità dell'effettuazione di operazioni simultanee ricade esclusivamente sul gestore dell'impianto;

- l'unità, appena completate le operazioni di rifornimento e con l'adozione di tutte le prescrizioni preventive di sicurezza previste al termine del rifornimento, deve immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore fisso;
- il personale addetto al distributore fisso ed il personale di bordo non deve assolutamente fumare, o usare fiamme libere o provocare scintille, né ciò deve essere permesso ad estranei che eventualmente si dovessero avvicinare;
- tutti coloro che si trovino a transitare nella zona di mare come sopra definita, sono tenuti a manovrare con cautela procedendo a lento moto onde evitare che il fenomeno del moto ondoso possa compromettere la sicurezza delle operazioni;
- a bordo dell'unità non può essere effettuata alcuna operazione di imbarco o sbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, di carico, di attrezzature e materiali e qualsiasi attività in genere che possa arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle operazioni;
- il rifornimento deve essere sospeso in caso di temporali con scariche elettriche atmosferiche;
- entro 50 metri dal distributore sono vietati lavori con l'uso della fiamma libera o con attrezzature che producano scintille;
- il Comandante dell'unità predispone la presenza dei membri d'equipaggio addetti alla vigilanza antincendio e tiene pronti all'uso i sistemi ed impianti di bordo. In particolare gli estintori portatili in dotazione devono trovarsi vicino la valvola d'imbarco del carburante e, se l'unità è asservita da impianto idrico/antincendio, questo va predisposto con manichetta montata e stesa;
- gli ombrinali e le aperture in coperta all'altezza del trincarino vanno mantenute in posizione di chiusura;
- il titolare del distributore ed il personale addetto, nonché l'equipaggio dell'unità navale dovranno adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che il carburante possa essere sversato in mare, in banchina o a bordo;
- nel caso di perdite in banchina, in mare o a bordo, le operazioni vanno immediatamente sospese, il liquido sversato dovrà essere prontamente recuperato e la zona interessata bonificata a cura del personale del distributore;
- tutte le suddette misure di sicurezza devono essere riportate, a cura della ditta responsabile del distributore automatico, su apposito cartello scritto in carattere appariscente e sistemato, in modo ben visibile, nell'area interessata.

Art. 64 - Vigilanza antincendio

Durante le operazioni di rifornimento ai distributori fissi di carburante che insistono lungo le aree banchinate del Circondario Marittimo di Procida, a causa della loro ubicazione in prossimità di aree abitate, deve essere mantenuta costantemente la vigilanza a cura del comando di bordo con personale abilitato unitamente alla predisposizione di idonei presidi di spegnimento incendio, costituiti da estintori portatili e

carrellati presso le pompe di distribuzione, con capacità estinguente sufficiente a garantire il primo efficace intervento in caso di principio di incendio.

Art. 65 - Dotazione dei distributori

Ciascun distributore deve essere dotato di:

- cartelli con la scritta appariscente “VIETATO FUMARE” (almeno due per ogni distributore), esposti in maniera ben visibile;
- dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione degli incendi rilasciata dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed altre eventualmente prescritte dalla Locale Commissione di cui all'articolo 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, nonché n° 1 (uno) bugliolo di sabbia umida;
- mezzi idonei, “ghiotte”, per la raccolta dei piccoli quantitativi di carburante eventualmente fuoriusciti dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole al fine di ridurre le conseguenze di un eventuale sversamento;
- metri 30 (trenta) di “panne galleggianti” che devono essere pronte all'uso per contenere l'eventuale sversamento di idrocarburi, mediante la circuizione dello specchio acqueo ove è ormeggiata l'unità che effettua il bunkeraggio e quello prospiciente l'impianto fisso di distribuzione. Le panne potranno essere custodite anche in locali diversi da quelli del distributore, purché sia garantita, sotto la responsabilità del titolare, la pronta impiegabilità delle stesse.

Art. 66 – Obblighi dei titolari dei distributori

I titolari dei distributori dovranno depositare presso la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida un recapito telefonico ove è prontamente reperibile il responsabile, incluso il recapito ove sono custodite le dotazioni antinquinamento durante il periodo di chiusura. Analoghi recapiti dovranno essere custoditi anche presso la centrale operativa della locale Protezione Civile.

Capo III

Rifornimento degli impianti fissi

Art. 67 - Prescrizioni da osservare per l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi

Fermo restando che l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi deve avvenire in linea di massima in ore diurne, eventuali operazioni iniziate in orario diurno e che si protraggono in orario notturno o siano svolte in orario notturno, devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima.

Durante le operazioni di introduzione di carburante a mezzo autobotte, nei serbatoi dei distributori fissi in banchina, è necessario che:

- i mezzi antincendio ed antinquinamento siano efficienti e pronti all'uso;
- i serbatoi siano efficienti in ogni parte e pronti a ricevere il carburante;

- a rifornimento ultimato, le autobotti con eventuale rimorchio, devono posizionarsi nei punti all'uopo stabiliti per la sosta in attesa del vettore dedicato che li trasporti a terra ferma:
 - a) l'autobotte per il trasporto del gasolio SIF sosti nelle immediate vicinanze del distributore stesso cercando di isolarsi quanto più possibile dal centro abitato e portuale;
 - b) le autobotti che trasportano il combustibile al distributore in località Marina Chiaiolella potranno trovare alloggio nelle immediate vicinanze del distributore ESSO di Sancio Cattolico – Marina Grande Procida.
 - c) le autobotti che trasportano il combustibile agli impianti siti sul molo di levante del porto turistico di Marina Grande di Procida sosterranno nelle immediate adiacenze dei serbatoi del prefato distributore.
- le autobotti ed i loro rimorchi siano in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotto infiammabili;
- tutti gli scarichi dei motori, durante le operazioni di travaso, siano provvisti di reti parascintille;
- tra l'autobotte e la cisterna da rifornire ci sia equipotenzialità elettrica;
- nella zona interessata al rifornimento per tutta la sua durata, nel raggio di 100 (cento) metri non siano in corso lavori con impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque generino scintille o calore;
- per tutta la durata del rifornimento, intorno all'autobotte, ad una distanza di sicurezza, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee. La zona interessata dovrà esser opportunamente delimitata a cura della Società/Ditta concessionaria del deposito, e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE";
- nei pressi del luogo del rifornimento, devono essere collocati, a cura della Società/Ditta concessionaria del deposito, n. 4 (quattro) estintori portatili, panne galleggianti ed un contenitore di sabbia;
- le tubazioni di travaso devono esser in ottimo stato e caratteristiche tali da evitare perdite di liquido combustibile; comunque dovrà essere sistemata una vasca di raccolta nei punti di attacco delle manichette;
- le operazioni di travaso devono essere immediatamente sospese in presenza di temporali con scariche elettriche.

Art. 68 - Rifornimenti dei depositi fissi

Le operazioni di cui trattasi non possono essere effettuate in concomitanza di arrivo/partenza di navi.

Per effettuare le operazioni di rifornimento dei depositi combustibile l'autobotte dovrà sostare all'interno della concessione demaniale marittima ove sono ubicate le relative cisterne.

Art. 69 - Disposizioni finali

Il rispettivo personale non può allontanarsi dall'autobotte o dal distributore durante le operazioni di bunkeraggio, ma è tenuto a seguire costantemente le operazioni, sorvegliando e ponendo in essere ogni

azione idonea a scongiurare che si verifichino situazioni pregiudizievoli, prestando particolare attenzione a che nessun estraneo si avvicini all'area.

Art. 70 – Divieti

In nessun caso possono essere effettuati:

- rifornimenti di carburante e olio lubrificante in fusti o altri recipienti di bordo anche se fissi, che non risultino approvati ed omologati dagli organismi preposti per il detto uso;
- travasi di carburante da autobotti o da distributori fissi in fusti o altri recipienti vari in banchina.

Titolo II

Operazioni di alaggio e varo di unità navali negli ambiti demaniali marittimi dei porti di giurisdizione

Art. 71 – Generalità

Nelle aree demaniali marittime di Procida sono consentiti l'alaggio ed il varo di unità navali nelle aree all'uopo individuate nella presente Ordinanza, espletate dai soggetti operanti in regime di concessione demaniale marittima della Regione Campania, o in regime di Autorizzazione ex art. 68 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.

Fanno eccezione le due aree situate a Marina Grande, adiacenti rispettivamente il Cantiere Scotto ed il distributore di carburante, dove può essere consentito l'alaggio ed il varo di piccoli natanti dietro preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.

Art. 72 - Campo di applicazione

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Procida le operazioni di alaggio e varo di unità navali in genere possono essere effettuate:

- nelle aree dei cantieri navale o altre aree specificamente e regolarmente assentite in concessione;
- a mezzo autogrù, esclusivamente sulle aree banchinate del porto di Marina Grande e Marina Chiaiolella, di volta in volta valutate dall'Autorità Marittima.

Art. 73 - Prescrizioni comuni

E' vietato effettuare qualsiasi operazione di alaggio ed varo in ore notturne, con condizioni meteorologiche sfavorevoli e con persone a bordo delle unità da alare e/o varare.

Le operazioni possono essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico dipendente della ditta autorizzata all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, preventivamente comunicato a questa Autorità Marittima nelle singole istanze/comunicazioni come disciplinate ai successivi Capi.

La ditta autorizzata (vedasi anche successivo art. 78), assume altresì la direzione delle manovre di varo ed alaggio dell'unità, fermo restando l'obbligo di verificare prima dell'esecuzione delle operazioni le condizioni della banchina e la sopportabilità della stessa con il tonnellaggio dell'unità da alare/varare.

Capo I

Alaggio e varo nelle aree di Cantiere

Art. 74 - Modalità di comunicazione

I titolari/legali rappresentanti dei Cantieri Navali ubicati in ambito portuale, presso i quali vengono effettuate le operazioni di alaggio e/o varo, tenuto conto della eventuale necessità di coordinare la movimentazione delle unità da alare/varare con il traffico marittimo in porto, devono inoltrare, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, apposita comunicazione.

La comunicazione di cui al precedente comma, inoltrata con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo – anche a mezzo fax attestato alla seguente utenza telefonica 081/8967381, deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e numero dell'unità;
- stazza e dislocamento
- lunghezza fuori tutto;
- larghezza massima fuori ossatura;
- tipo di operazione richiesta;
- giorno ed ora di effettuazione dell'operazione
- giorni previsti di permanenza in cantiere (solo in caso d'alaggio);
- quantità di carburante ed eventuali altri pesi presenti a bordo;
- portata in sicurezza di sollevamento, espressa in tonnellate, riferita al sistema di sollevamento dello scalo di alaggio.

Art. 75 - Obblighi per l'armatore/proprietario dell'unità

All'atto della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo, l'armatore o il proprietario dell'unità, qualora trattasi di mezzi diversi dai natanti o imbarcazioni da diporto, deve contestualmente presentare alla Sezione Armamento e Spedizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, i documenti ed i libri di bordo della stessa in uno ai libretti di navigazione dell'equipaggio nonché il registro del carburante per le successive verifiche di competenza da parte dell'Autorità Marittima.

CAPO II

Utilizzo di gru e scali di alaggio

Art. 76 - Documentazione delle autogru

L'impiego e/o l'esercizio di gru semoventi nei porti di Marina Grande e Marina di Chiaiolella è subordinato al rilascio di espressa autorizzazione del Capo del Circondario Marittimo di Procida.

Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, gli interessati devono presentare la seguente documentazione:

- istanza in carta legale;

- comunicazione di inizio attività sul demanio marittimo, in ossequio degli adempimenti previsti dall'art. 68 del C.N.
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato di collaudo e conseguenti revisioni della gru che dovrà;
- certificato di assicurazione per la responsabilità civile relativa ai danni a cose e/o persone eventualmente derivanti dall'impiego della gru;
- n. 1 (una) marca da bollo di uso corrente da apporre sull'autorizzazione;
- dichiarazione relativa alla predisposizione di idonei presidi di sicurezza (es. recinzioni amovibili, nastro bicolore, cartellonistica monitoria, ecc.) nonché di una persona, differente dal gruista/manovratore, con ampio dominio di visibilità in tutta l'area di movimentazione della gru, che sovrintende alle operazioni di alaggio e varo.

La documentazione sopraelencata potrà essere prodotta anche in fotocopia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 77 - Divieti

Fatta eccezione per eventuali motivi di emergenza/sicurezza da valutarsi caso per caso, l'uso della gru in ambito portuale è vietato nei giorni festivi e prefestivi e in ore notturne o comunque in caso di ridotta visibilità o di condizioni meteo avverse.

E' fatto altresì divieto agli operatori forniti di mezzi meccanici per l'alaggio di unità in genere, di compiere operazioni di tiro a secco delle unità che non siano in possesso di specifica autorizzazione rilasciata ai sensi della presente Ordinanza.

Gli operatori che alano unità non espressamente autorizzate, saranno considerati responsabili in solido con il proprietario dell'imbarcazione per il fatto generatore d'illecito.

Art. 78 - Alaggio e varo mediante l'utilizzo di scivoli

Le persone fisiche che hanno necessità di accedere negli ambiti portuali di giurisdizione per l'alaggio e il varo di unità sistemate su carrello, devono comunicare per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida almeno 48 (quarantotto) ore prima la loro intenzione di alare/varare o comunque impegnare gli scivoli a tali scopi, indicando oltre ai propri dati anagrafici, la marca, il tipo, la lunghezza dell'unità, la targa del veicolo e del carrello, nonché il certificato di assicurazione relativo all'autoveicolo ed al carrello.

E' fatto divieto di sostare con autovetture e/o carrelli nell'ambito portuale e soprattutto nell'area antistante lo scalo di alaggio oltre il tempo strettamente necessario per l'alaggio e/o il varo dell'imbarcazione.

E' inoltre vietato sostare con l'unità sul carrello nei porti ove è stata effettuata l'operazione di alaggio. La stessa unità deve essere condotta immediatamente in aree diverse da quelle demaniali marittime o regolarizzarne il deposito secondo quanto stabilito dagli articoli di cui al precedente "Capo II".

CAPO III

Alaggio e varo di unità navali sulle banchine portuali

Art. 79 - Modalità di presentazione dell'istanza

Gli armatori o proprietari che intendono alare o varare le proprie unità nei sorgitori di Procida a mezzo autogru, devono inoltrare apposita istanza in bollo, conforme al modello allegato al presente Regolamento, di cui è parte integrante, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.

Le istanze, inoltrate con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo – anche a mezzo fax attestato alla seguente utenza telefonica 081/8967381 devono contenere le seguenti informazioni:

- nome e numero unità;
- stazza e dislocamento;
- lunghezza fuori tutto;
- larghezza massima fuori ossatura;
- tipo di operazione richiesta;
- giorno ed ora di effettuazione dell'operazione;
- banchina presso la quale si intende eseguire l'operazione;
- nominativo della ditta che eseguirà i lavori
- giorni previsti di permanenza in cantiere (solo in caso d'alaggio);
- quantità di carburante ed eventuali altri pesi presenti a bordo;
- l'istanza deve essere firmata per accettazione, dell'impresa esecutrice dell'operazione che dovrà essere in regola con le prescrizioni di cui al precedente Capo II.

Art. 80- Rilascio autorizzazione

L'Autorità Marittima, valutati i dati forniti, provvederà a rilasciare la richiesta autorizzazione, ponendo le eventuali prescrizioni che, riferite alle diverse situazioni, avranno l'obiettivo di assicurare la pubblica incolumità nonché il regolare e sicuro svolgimento delle attività portuali.

CAPO IV

Deposito sul pubblico demanio marittimo di reti ed attrezzi da pesca

Art. 81- Disposizioni generali

Nei porti di Marina Grande e di Marina Chiaiolella il deposito in banchina di reti ed attrezzi per la pesca professionale è consentito solo nelle aree specificamente autorizzate dalla Regione Campania con apposito provvedimento (Autorizzazione, Concessione Demaniale Marittima, Decreto Dirigenziale), o con la conferma, da parte dello stesso ente regionale, nell'ambito della generale attività di regolamentazione delle attività portuali, degli eventuali vincoli di destinazioni - temporanee o permanenti – a favore del ceto peschereccio, e con le modalità indicate negli stessi provvedimenti.

Il posizionamento del materiale da pesca deve essere tale da consentire il libero transito a mezzi e persone e comunque tale da garantire il facile accesso a persone e a mezzi di soccorso lungo il tratto banchinato in questione.

Art. 82 - Adempimenti e controlli

Su ogni deposito di reti o attrezzi deve essere apposto, ai fini dei dovuti controlli, un cartellino con scritte indelebili recante il numero dell'autorizzazione, la data di rilascio ed il numero di matricola del Motopeschereccio a cui appartengono le reti e/o gli attrezzi.

Il cartellino di cui sopra dovrà essere sempre presente sulla rete o attrezzo depositato e dovrà essere chiaramente visibile e leggibile.

Il soggetto autorizzato deve inoltre provvedere alla costante pulizia dell'area ad essi assegnata, sgomberando prontamente eventuali materiali accumulatisi sotto le strutture di sostegno, con il rigoroso divieto di gettarli in mare.

Le reti e gli attrezzi da pesca devono essere interamente coperti, previa pulizia, da teloni impermeabili aventi dimensioni tali da avvolgere completamente l'intera rete e/o attrezzatura.

E' vietato usare altri sistemi di copertura.

L'altezza delle reti e/o degli attrezzi depositati in banchina non può superare la misura di mt. 02 comprese le strutture usate quale sostegno.

Reti ed attrezzi da pesca devono essere depositati su apposite strutture facilmente ed immediatamente rimovibili al fine di consentire in qualsiasi momento interventi di manutenzione stradale, sollevate da terra almeno 50 (cinquanta) centimetri al fine di evitare ricettacoli per rifiuti ed immondizie.

Art. 83- Divieti

E' fatto assoluto divieto di depositare reti in banchina, prima di averle accuratamente lavate e comunque ripulite da materiali che possano decomporsi recando nocumento alla salute ambientale. (Es. alghe, pesci e simili.).

CAPO V

Sosta in ambito portuale di unità alate a secco

Art. 84- Disposizioni generali

Salvo che nelle aree appositamente assentite in concessione da parte della Regione Campania, è fatto divieto assoluto di utilizzare le aree portuali per la sosta di unità alate a secco.

In via del tutto eccezionale, e solo su aree di volta in volta individuate dall'Autorità Marittima, può essere autorizzata tale sosta esclusivamente per l'effettuazione di lavori imprescindibili e necessari ad evitare nocumento all'ambiente o rischi per la sicurezza e la pubblica incolumità.

Tali lavori all'interno delle predette aree, da limitarsi esclusivamente all'eliminazione del fattore di rischio, dovranno essere effettuati con tutte le cautele del caso, allo scopo di evitare lo sversamento di prodotti liquidi o l'accumulo di rifiuti sulla banchina o nell'antistante specchio acqueo.

In ogni caso è vietata l'effettuazione di lavori con fiamma non specificamente autorizzati ai sensi della presente ordinanza

Titolo III

Esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Procida ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 85 - Campo di applicazione

Le norme di cui al presente Titolo si applicano esclusivamente alle unità in sosta nelle rade e nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Procida ed, in generale, a tutte le aree ricomprese nei predetti ambiti portuali.

Le predette norme non riguardano, invece, gli interventi eseguiti nell'ambito dei cantieri – esistenti in tutto od in parte su suolo demaniale marittimo – appositamente destinati alle costruzioni, riparazioni e/o demolizioni navali. Tali operazioni si svolgono secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun Cantiere, in quanto trattasi di attività ricadenti nel ciclo di lavorazione di tali strutture, ai cui titolari e/o loro legittimati preposti, spetta la responsabile organizzazione e la direzione dei lavori nel rispetto delle relative norme per la prevenzione degli infortuni, per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Per l'esecuzione di lavori con fonti termiche si applica la procedura autorizzativa di cui all'art 46 del DLgs. 272/99; le disposizioni di dettaglio nonché la procedura semplificata di cui alla circolare DEM3/850 in data 28.03.2002 saranno disciplinate con ordinanza a parte.

CAPO II
Esecuzione di lavori a bordo di navi senza l'uso di fonti termiche

Art. 86 - Obbligatorietà del nulla osta da richiedersi alla Capitaneria di Porto

Nell'ambito delle zone portuali o nell'ambito del pubblico demanio marittimo, nessun lavoro di demolizione e/o riparazione e/o modifica può essere iniziato a bordo di navi, galleggianti, e di unità in genere che stazionino al di fuori di cantieri navali senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Art. 87 - Modalità di presentazione dell'istanza

Per l'esercizio dei lavori di cui al presente capo, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, in doppio esemplare in carta legale, nella quale devono essere indicati:

- l'elenco di tutti i lavori per i quali si richiede il nulla osta all'esecuzione, il luogo ed i locali nei quali si effettueranno;
- le relative procedure di esecuzione e precauzioni da adottarsi;
- il progetto dell'intervento qualora i lavori previsti comportino modifiche al progetto originale dello scafo e del suo allestimento. In tal caso i relativi elaborati dovranno essere visti dal R.I.Na. o altro Ente di classifica;

- il nominativo del Direttore Tecnico responsabile dei lavori, che deve essere necessariamente Ingegnere Navale, qualora gli interventi riguardino lavori di trasformazione, modificazione di strutture della nave;
- il cantiere o l'impresa che deve eseguire i lavori;
- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.

Alla richiesta, devono essere allegati, come necessario:

- la dichiarazione del Comandante della nave che attesti che il volume dello scafo interessato ai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati e che sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi;
- il "Piano di lavoro e prevenzione" sottoscritto dal titolare dell'impresa;
- l'asseverazione del Direttore Tecnico che, preso atto dell'istanza di cui al comma precedente, si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di buona tecnica nonché delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima;

La documentazione, di cui ai precedenti punti, deve essere tenuta in evidenza dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo.

Titolo IV **Disposizioni finali**

Art. 88 – Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 16.08.2010.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che abroga e sostituisce tutte le precedenti in contrasto ed, in particolare, le ordinanze n. 16/2008, 28/2008, 29/2009, 41/2009, 06/2010 e 10/2010 di questo Comando.

Art. 89 – Norme sanzionatorie

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi del Codice della Navigazione, degli artt. 650 e 673 Cod. Pen. e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n°171/2005, e successive modificazioni, degli artt. 26 e 27 della L 963/65, nonché ai sensi della L 272/99.

Procida, lì 05 AGOSTO 2010

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
E COMANDANTE DEL PORTO
T.V. (CP) Gianluca OLIVETI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili (comma 2, art. 3 del D.lgs 12.02.1993, n° 39)

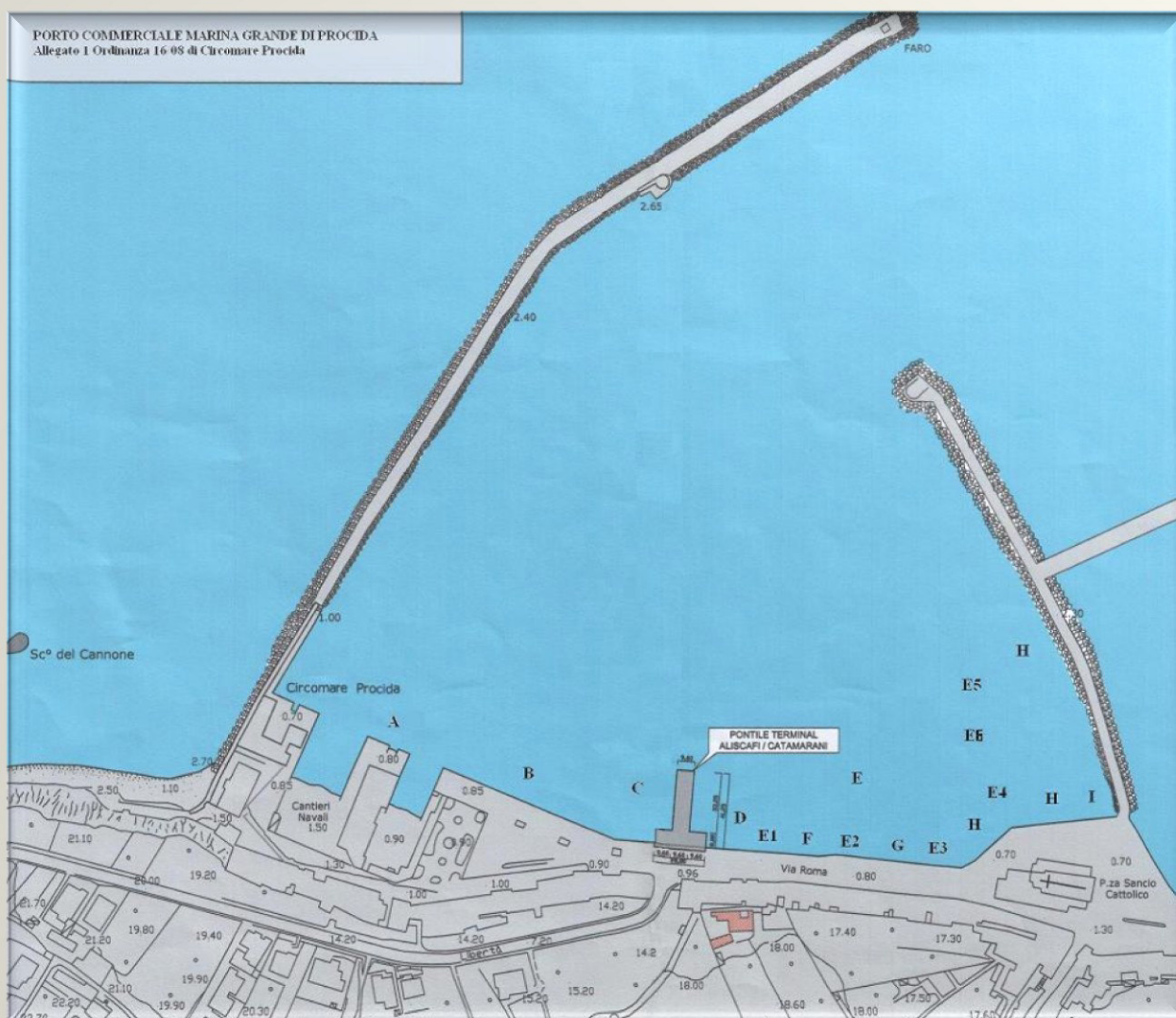
I N D I C E

PARTE	TITOLO	CAPO	ARTICOLO	OGGETTO
				<i>Norme generali</i>
			1	Ambito di applicazione
1°				<i>Della disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali -</i>
	I			<i>Destinazione degli specchi acquei e degli ormeggi</i>
			2	Porto di Marina Grande
			3	Porticciolo di Marina di Chiaiolella
	II			<i>Disciplina della navigazione, ancoraggio e sosta delle unità navali</i>
		I		<i>Disposizioni generali</i>
			4	Navigazione e movimento
			5	<i>Priorità degli accosti</i>
			6	Obblighi particolari dei Comandanti delle unità da trasporto passeggeri e merci in entrata ed uscita dal porto
			7	Obblighi durante la navigazione in ambito portuale
			8	<i>Utilizzo della banchina commerciale e del pontile Aliscafi</i>
			9	Obblighi durante la sosta in porto
			10	Sinistri
			11	Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto
			12	<i>Servizi portuali</i>
			13	Navi in disarmo
			14	Lavori a bordo di unità in sosta nel porto
			15	Norme particolari per i pescherecci ed unità da diporto
			16	Disposizioni residuali
		II		<i>Ancoraggio in baie e zone riparate</i>
			17	Zone di ancoraggio
			18	Prescrizioni per le navi alla fonda
			19	Navi che trasportano merci pericolose
		III		<i>Disciplina degli accosti delle unità passeggeri</i>
			20	Accosti di linea
			21	Accosti occasionali-Modalità di presentazione delle istanze
			22	Sospensioni di corse
			23	Disposizioni per le biglietterie
			24	Divieto di particolari forme di pubblicità
		IV		<i>Ormeggio di unità Militari dello Stato</i>
			25	Ormeggio dei mezzi Militari dello Stato
		V		<i>Transito nel Canale di Procida nel periodo estivo</i>
			26	Periodo di divieto
			27	Deroghe
2°				<i>Imbarco e sbarco delle merci pericolose</i>
		I		<i>Disposizioni comuni</i>
			28	Merchi pericolose ammesse al trasporto
			29	Campo di applicazione
			30	Disposizioni generali
			31	Banchina destinata alla movimentazione di merci pericolose
			32	Istanza di autorizzazione all'imbarco, trasporto e Nulla Osta allo sbarco di merci pericolose
			33	Esplosivi
			34	Controlli e verifiche
			35	Rilascio autorizzazione
			36	Prescrizioni di sicurezza
			37	Obblighi e divieti
		II		<i>Disposizioni particolari per il trasporto dei rifiuti urbani</i>
			38	Disposizioni generali
			39	Disposizioni per le navi espletanti il servizio di trasporto dei rifiuti soliti urbani
			40	Rilascio delle autorizzazioni
			41	Disposizioni finali

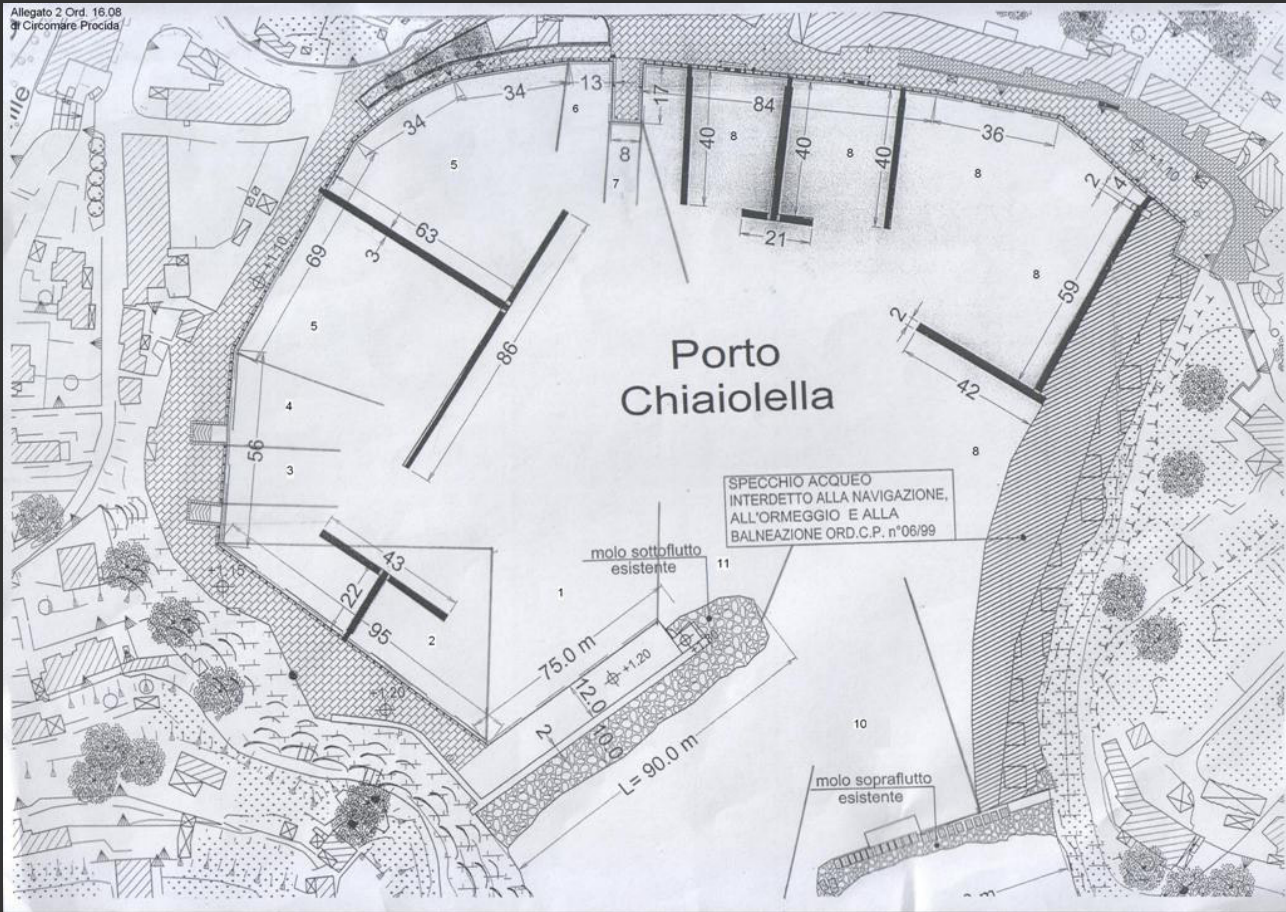
		III		<i>Disposizioni particolari sul trasporto da Procida alla terraferma di materiale di risulta proveniente dall'attività edilizia di demolizione di terre e rocce da scavo</i>
			42	Disposizioni per le navi espletanti il servizio di trasporto di materiale di risulta proveniente dall'attività edilizia di demolizione di terre e rocce da scavo
		IV		<i>Disposizioni particolari sul trasporto da Procida alla terraferma di rifiuti non pericolosi in colli</i>
			43	Disposizioni per le navi espletanti il servizio di trasporto di rifiuti non pericolosi in colli
		V		<i>Disposizioni particolari sul trasporto di rifiuti non pericolosi in colli nell'ambito dello stesso Circondario Marittimo di Procida, con riferimento alla tratta Marina di Corricella – Porto Commerciale di Procida</i>
			44	Disposizioni per il servizio di trasporto di rifiuti non pericolosi in colli da Marina Corricella al Porto Commerciale di Marina Grande
3°				<i>Della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale</i>
		I		<i>Norme generali</i>
			45	Campo di applicazione
			46	Norme di rinvio
			47	Responsabilità
		II		<i>Viabilità portuale</i>
			48	Porto Commerciale di Marina Grande
			49	Sosta su area demaniale marittima di Marina Grande
			50	Aree limitrofe l'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida
			51	Porto di Marina Chiaiolella
			52	Ordine pubblico e sicurezza portuale
			53	Sosta e fermata area demaniale marittima di Marina di Chiaiolella
			54	Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
		III		<i>Accesso in porto di veicoli speciali e macchine operatrici</i>
			55	Richiesta di accesso alle aree portuali
			56	Rilascio autorizzazione
			57	Deroghe
4°				<i>Attività esercitate in ambito portuale e demaniale</i>
			58	Disposizioni generali
	I			<i>Rifornimento di combustibili alle navi in porto</i>
		I		<i>Disposizioni generali</i>
			59	Definizioni e campo di applicazione
			60	Disposizioni generali
			61	Disposizioni antinquinamento
		II		<i>Disciplina particolare per le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi</i>
			62	Certificazione tecnica dei distributori fissi
			63	Prescrizioni da osservare per il bunkeraggio a mezzi distributori fissi
			64	Vigilanza antincendio
			65	Dotazione dei distributori
			66	Obblighi dei titolari di distributori
		III		<i>Rifornimento degli impianti fissi</i>
			67	Prescrizioni da osservare per l'introduzione di carburante nei serbatoi dei distributori fissi
			68	Rifornimento dei depositi fissi
			69	Disposizioni finali
			70	Divieti
	II			<i>Operazioni di alaggio e varo di unità navali negli ambiti demaniali marittimi dei porti di giurisdizione</i>
			71	Generalità
			72	Campo di applicazione
			73	Prescrizioni comuni
		I		<i>Alaggio e varo nelle aree di cantiere</i>
			74	Modalità di comunicazione
			75	Obblighi per l'armatore/proprietario dell'unità
		II		<i>Utilizzo di gru e scali di alaggio</i>
			76	Documentazioni delle autogru

			77	Divieti
			78	Alaggio e varo mediante l'utilizzo di scivoli
		III		<i>Alaggio e varo di unità sulle banchine portuali</i>
			79	Modalità di presentazione dell'istanza
			80	Rilascio autorizzazione
		IV		<i>Deposito sul pubblico demanio marittimo di reti ed attrezzi da pesca</i>
			81	Disposizioni generali
			82	Adempimenti e controlli
			83	Divieti
		V		<i>Sosta in ambito portuale di unità alate a secco</i>
			84	Disposizioni generali
	III			Esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Procida ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione
		I		<i>Disposizioni generali</i>
			85	Campo di applicazione
		II		<i>Esecuzione di lavori a bordo di navi senza l'uso di fonti termiche</i>
			86	Obbligatorietà del nulla osta da richiedersi alla Capitaneria di Porto
			87	Modalità di presentazione dell'istanza
	IV			Disposizioni finali
			88	Disposizioni finali
			89	Norme sanzionatorie

PORTO COMMERCIALE MARINA GRANDE DI PROCIDA
Allegato 1 Ordinanza 16/08 di Circomare Procida



ALLEGATO 2



SPEDITORE:	- NUMERO DI RIFERIMENTO FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE: _____ - CODICE C.E.R. _____ - QUANTITA' (TONN/M3) _____
------------	--

NATURA	DELLA	MERCE:
I dati relativi alle merci oggetto del presente trasporto sono conformi alla dichiarazione resa dal chimico abilitato dott. _____, iscritto all'Albo Professionale della categoria e che, per le stesse, il sottoscritto si assume la responsabilità della loro esattezza e veridicità.		

DATI DEL VEICOLO: TIPO _____	MODELLO _____
TARGA _____	NOME E COGNOME DEL TRASPORTATORE _____
_____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____	
RESIDENZA _____	

NOME DELLA NAVE: _____

PORTO D'IMBARCO: PROCIDA	PORTO DI DESTINAZIONE: _____
---------------------------------	------------------------------

CHIEDE

L'autorizzazione all'imbarco, trasporto e nulla osta allo sbarco valida per il giorno _____.

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DITTA

PROCIDA, Li _____

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA**AUTORIZZAZIONE N° S/N _____ /2010**

Vista: la sopracitata istanza e la documentazione allegata in sede di istruttoria;
la disposizioni e le circolari ministeriali vigenti in materia;

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO / SI CONCEDE IL NULLA OSTA ALLO SBARCO

delle merci classificate non pericolose in ordine alla dichiarazione resa dal chimico abilitato seguenti condizioni:

- le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del Comandante e di un Ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per persone e cose;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco);
- debbono essere rispettate le posizioni di stivaggio individuate dalle norme tecniche generali (vale solo per l'imbarco);

PROCIDA, Li' _____

A: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Procida
 Sezione Tecnica/Operativa
 Settore: Sicurezza della Navigazione
 Via Roma n.164- 80079 –Procida (NA)
 Fax n° 081/8969191

La presente scheda deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati preventivamente all'inizio di ogni singolo viaggio e fatta pervenire, anche via fax per ogni singolo viaggio a cura del soggetto che gestisce il trasporto rifiuti solidi urbani in automezzi a ciò autorizzati all'Autorità Marittima del porto dal quale è avvenuto l'imbarco e costituisce atto necessario al fine di completare la dichiarazione ad ogni fine viaggio..

Parte da compilare a cura del gestore del trasporto rifiuti solidi urbani in auto compattatori:

QUADRO A	a) Soggetto gestore del trasporto di RSU: Soc _____
	b) Descrizione del rifiuto: _____ Quantità _____
	c) Trasporto a bordo della motonave _____ in partenza alle ore _____ del giorno _____ per _____ il _____ porto di _____
	d) Atto di affidamento alla gestione rilasciato in data _____ dal Comune di _____ (richiesto obbligatoriamente a bordo di ogni veicolo in caso di trasporto di RSU al di fuori del territorio del/dei comuni per i quali è svolto il servizio)
	1) Automezzo targato _____ certificato di idoneità al trasporto rifiuti rilasciato in data _____ da _____
	2) Orario di arrivo nel giorno di cui al prec. punto sub b) in area portuale: _____
3) Orario di imbarco nel giorno di cui al prec punto sub b) sulla motonave: _____	
4) Il lavaggio della superficie esterna dell'automezzo è stato effettuato in località _____ alle ore _____	
5) Prima di effettuare l'imbarco è stata effettuata la chiusura completa dei boccaporti/aperture di carico dei rifiuti con teli idonei.	
Generalità del soggetto che effettua la dichiarazione in rappresentanza del gestore del trasporto: _____ nato a _____ il _____ Firma : _____	

Parte da compilare a cura del comando di bordo dell'unità che effettua il trasporto rifiuti solidi urbani in automezzi autorizzati:

QUADRO B	a) M/N denominata _____ mat. N° _____ di _____
	b) Nominativo del Cte dell'unità: _____
	1) L'automezzo targato _____ è stato imbarcato sulla M/N in epigrafe: <i>Barrare la voce che interessa:</i> ○ Nella zona _____ della M/N asservita da impianto di ventilazione dei locali che consenta 10 ricambi d'aria l'ora regolarmente funzionante; ○ Sopra il ponte nella zona _____ a distanza non inferiore a 3 metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari.
	2) Orario di imbarco nel giorno di cui al punto sub a) del precedente quadro A): _____
	3) In prossimità della zona di stivaggio dell'automezzo è disponibile materiale inerte per assorbire eventuali percolaggi:
	Generalità del soggetto che effettua la dichiarazione in rappresentanza del comando di bordo: _____ nato a _____ il _____ Firma : _____

La ricezione della presente scheda da parte dell'Autorità Marittima del porto dal quale è avvenuto l'imbarco nel termine previsto costituisce atto necessario al fine di completare la dichiarazione prevista dall'art.3 dell'Ord.26/2010 richiesta al fine di ottenere il nulla osta al trasporto di RSU in automezzi. Il mancato adempimento dell'obbligo in parola sarà sanzionato ai sensi dell'art.3 dell'Ord. 26/2010 cit.

Bollo

A: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Procida
Sezione Tecnica/Operativa
Settore: Sicurezza della Navigazione
Via Roma n.164- 80079 -Procida (NA)
Fax n° 081/8969191

Istanza per l'imbarco di automezzi adibiti al trasporto rifiuti solidi urbani a bordo di unità trasporto passeggeri richiesta all'Autorità Marittima ai sensi dell'art.40 dell'Ord. 26/2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida

Il sottoscritto _____ in nome e per conto del Comune di _____ (o, qualora il servizio sia non effettuato con veicoli in disponibilità giuridica dell'Ente Comunale, per conto della Soc. _____ con sede a _____ in via _____, P.I/CF n° _____ appaltatore e/o concessionario che per conto del/dei comune/i di _____ esercita il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti solidi urbani di cui all'art. 184 D.Lvo 152/06 e/o di frazioni differenziate di essi in virtù dell'atto di affidamento in data _____ - che si allega in copia qualora non già depositato agli atti di codesto Ufficio - iscritto al n° _____ dell'AGA in data _____ in qualità di _____), chiede:

- il nulla osta all'imbarco dell'automezzo targato _____ in disponibilità giuridica del richiedente sulla motonave _____ in partenza alle ore _____ per il porto di _____
- il nulla osta ai sensi dell' art. 40 Ord. 26/2010 per un periodo di _____ (max 30gg) dalla data della presente per il trasporto nel/nei porto/i di _____. Si allega a tal fine l'elenco degli automezzi in disponibilità giuridica del richiedente.

A tal fine dichiara che:

- 1) *l'automezzo è idoneo al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;*
- 2) *l'automezzo, privo di percolaggi, viene imbarcato senza essere lasciato a lungo esposto all'irradiazione solare e che non effettua sosta in ambito portuale;*
- 3) *prima dell'imbarco viene effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli automezzi per rimuovere eventuali residui;*
- 4) *i boccaporti di carico dei rifiuti dell'automezzi sono chiusi con teli in grado di attenuare l'emissione di odore e togliere alla vista dei passeggeri i residui di rifiuti;*

In relazione a quanto disposto dall'art. 39 dell'Ord. 26/2010, non si procederà al trasporto nel caso in cui il comando di bordo non dichiari che:

- a) *l'automezzo è stato imbarcato in una zona della M/N asservita da impianto di ventilazione dei locali che consenta almeno 10 ricambi d'aria l'ora;*
- b) *Qualora l'automezzo sia imbarcato sopra il ponte, sia posto in una zona a distanza non inferiore a 3 metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari;*
- c) *In prossimità della zona di stivaggio dell'automezzo sia disponibile materiale inerte per assorbire eventuali percolaggi;*

Entro il termine massimo di 24 ore dall'imbarco verrà fatta pervenire all'autorità marittima la dichiarazione prevista all'allegato n. 4 dell'Ord. 26/2010 attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni disposte con il provvedimento richiamato.

Il richiedente/dichiarante

Li _____, _____

Le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono ricevute da questa amministrazione anche quali autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La validità del presente nulla osta rilasciato ai sensi dell' art.40 dell'Ord. 26/2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, è subordinata all'avvenuta redazione, preventivamente all'inizio di ogni singolo viaggio, della dichiarazione di cui all'allegato b) dell'ord. citata, attestante l'avvenuta osservanza di ogni prescrizione prevista dalla normativa regolamentare citata, che deve pervenire nei termini previsti all'autorità marittima interessata.

_____, ____/____/20____

L'Autorità Marittima

Timbro
dell'Ente

Bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio _____
SEZIONE Tec/Op - Settore SIC/NAV

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE PROCIDA

PROT. N° _____ - Allegati: _____

ARGOMENTO: Attività di trasporto rifiuti solidi urbani in automezzi a bordo di navi passeggeri.-

Al fine di consentire a Codesta Autorità Sanitaria ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine ai profili di competenza si trasmette, in allegato, copia del presente atto afferente l'attività indicata in argomento.

IL COMANDANTE

All' AZIENDA SANITARIA LOCALE NA2
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Corso Italia 129 - 80010 Quarto (NA)

AL

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PROCIDA

SPEDITORE:

- NUMERO DI RIFERIMENTO FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE: _____
- CODICE C.E.R. _____
- QUANTITA' (TONN/M3) _____

NATURA DELLA MERCE: **Terra e roccia da scavo**

I dati relativi alle merci oggetto del presente trasporto sono conformi alla dichiarazione resa dal chimico abilitato dott. _____, iscritto all'Albo Professionale della categoria e che, per le stesse, il sottoscritto si assume la responsabilità della loro esattezza e veridicità.

DATI DEL VEICOLO: TIPO _____ MODELLO _____

TARGA _____ NOME E COGNOME DEL TRASPORTATORE _____

_____ DATA E LUOGO DI NASCITA _____

RESIDENZA _____

-

NOME DELLA NAVE: _____

PORTO D'IMBARCO: **PROCIDA**

PORTO DI DESTINAZIONE:

CHIEDE

L'autorizzazione all'imbarco, trasporto e nulla osta allo sbarco valida per il giorno _____.

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DITTA

PROCIDA, Li _____

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PROCIDA**AUTORIZZAZIONE N° S/N /2010**

Vista *la sopracitata istanza e la documentazione allegata in sede di istruttoria;
la disposizioni e le circolari ministeriali vigenti in materia;

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO / SI CONCEDE IL NULLA OSTA ALLO SBARCO

delle merci classificate non pericolose in ordine alla dichiarazione resa dal chimico abilitato seguenti condizioni:

- * le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del Comandante e di un Ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per persone e cose;
- * il Comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
- * la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco);
- * debbono essere rispettate le posizioni di stivaggio individuate dalle norme tecniche generali (vale solo per l'imbarco);
- * Eventuali ulteriori prescrizioni: _____

PROCIDA, LI' _____



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

- PROCIDA -

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITA' ALL' INTERNO DEI PORTI O NELL'AMBITO DEL DEMANIO MARITTIMO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PROCIDA

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a il _____ a _____

Residente a _____ in via/Piazza _____

Cittadinanza _____ codice fiscale _____

Telefono _____ cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

COMUNICA:

L'inizio/la prosecuzione dell'attività di _____

_____ all'interno del porto/nell'ambito demaniale
marittimo di _____

Con le modalità previste dall'ordinanza n. di Circomare Procida e, in particolare, con l'osservanza degli obblighi sanitari, fiscali, doganali, contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurativi, di prevenzione e sicurezza del lavoro (compresa la predisposizione del piano di sicurezza e valutazione dei rischi da attività professionali)

A tal fine, ai sensi degli art.46,47,75,76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia ;

DICHIARA;

1) Di essere titolare/legale rappresentante dell'impresa _____

Con sede a _____ in via/Piazza _____

Partita I.V.A. _____

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____

o iscritta presso il seguente albo, ovvero in possesso dei seguenti titoli abilitanti: _____

2) che il sottoscritto e l'impresa non risultano destinatari o richiedenti di procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o altro procedimento civile;

3) che a carico del sottoscritto e dell'impresa non sussiste l'applicazione di misure di prevenzione (art.3 legge 27.12.1956 n.1423, art.10 legge 31.05.1965 n.575 e s.m.);

MANLEVA:

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e la Ragione Campania da ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose derivanti dell'esercizio della suddetta attività;

ALLEGA:

- **(Obbligatorio)** fotocopia di documento d'identità del sottoscritto, in corso di validità

- **(Eventuale)** elenco e foto di dipendenti o collaboratori; elenco dei veicoli utilizzati; altro.

(Luogo e data) _____ (Firma) _____

(VISTO DELL'AUTORITA' MATITTIMA)

Bollo

A: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo - Procida
Sezione Tecnica/Operativa
Settore: Sicurezza della Navigazione
Via Roma n.164- 80079 –Procida (NA)
Fax n° 081/8969191

Istanza per l'imbarco e trasporto di rifiuti non pericolosi in colli nell'ambito dello stesso Circondario Marittimo di Procida, con riferimento alla tratta Marina di Corricella – Porto Commerciale di Procida.

Il sottoscritto _____ per conto della
Società _____ con sede a _____ in
via _____, P.I/CF n° _____ iscritto alla Camera di
Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A.) di _____ al n. _____ avente
come attività di _____ - iscritto al n. _____
dell'A.G.A. in data _____ in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico,

CHIEDE:

- il nulla osta, per un periodo di 30 (TRENTA) giorni dalla data di rilascio, all'imbarco ed al trasporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Procida, da Marina Corricella a Marina Grande, del materiale di risulta proveniente dall'attività edilizia risultante da demolizioni di costruzione non contenenti sostanze pericolose aventi le seguenti caratteristiche:
 - 1. Numero di riferimento Formulario di identificazione _____;
 - 2. Codice C.E.R. _____;
 - 3. Quantità (Tonn/M³) _____;I dati relativi alle merci oggetto del presente trasporto sono conformi alla dichiarazione resa dal chimico abilitato Dott. _____, iscritto all'Albo Professionale della categoria e che, per le stesse, il sottoscritto si assume la responsabilità della loro esattezza e veridicità. Il predetto materiale verrà trasportato a bordo della motonave adibita ad uso conto proprio denominata "NIKE" – matricola 3NA2288 dei RR.NN.MM. & GG. di Procida adibita a Servizi Speciali uso conto proprio – trasporto materiale non deperibile, nel solo ambito del Circondario Marittimo di Procida, da Marina Corricella di Procida a Porto di Marina Grande di Procida.

A tal fine dichiara che:

- 1) l'unità da trasporto è conforme a tutte le norme e prescrizioni relative ad iscrizione ed idoneità al trasporto dell'Ente Tecnico;
- 2) il trasporto del materiale avviene in contenitori chiusi e senza sversamento, il cui quantitativo è compatibile con le capacità dell'unità secondo dichiarazione dell'ente tecnico;
- 3) l'imbarco del materiale presso Marina Corricella avverrà presso l'area indicata/autorizzata dalla competente Amministrazione Comunale, mentre lo sbarco presso il porto commerciale di Marina Grande avverrà presso l'area indicata come "Zona I" dell'Ordinanza n. 26/2010 del 05.08.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida;
- 4) sia presso l'area d'imbarco sia presso l'area di sbarco, saranno adottate tutte le misure idonee a preservare la pulizia, l'igiene e la salvaguardia ambientale in generale, avendo cura che al termine delle operazioni le suddette aree risultino perfettamente pulite e fruibili senza nocimento di alcun tipo.

Alla fine del/i viaggio/i con le modalità sopra descritte, verrà fatta pervenire all'autorità marittima la dichiarazione sostitutiva prevista all'allegato n. 9 dell'Ordinanza n. 26/2010 attestante il numero dei viaggi, il quantitativo trasportato e l'avvenuto rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza richiamata.

Il richiedente/dichiarante

Procida li _____

Le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono ricevute da questa amministrazione anche quali autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La validità del presente nulla osta, rilasciato ai sensi dell'art. 43 dell'Ord. 26/2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, è subordinata all'avvenuta redazione della dichiarazione di cui all'allegato n. 9 dell'Ordinanza citata, attestante l'avvenuta osservanza di ogni prescrizione prevista dalla normativa regolamentare citata, che deve pervenire nei termini previsti all'Autorità Marittima interessata, ed è di **30 (trenta) giorni dalla data di rilascio**.

_____, ____/____/20____

L'Autorità Marittima

Timbro
dell'Ente

Bollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e Art. 4 L. 04.01.68 n° 15)

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____)
il _____ e residente a _____ (____) in Via _____
n° _____, titolare/legale rappresentante della ditta _____
con sede a _____ (____) in Via _____ n° _____
P.IVA _____

Sotto la propria personale responsabilità e conscio delle conseguenze civili e penali derivanti dalla falsità di atti e delle dichiarazioni mendaci previste dal D.P.R. 445/2000 ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia, nonché dall'uso di atti falsi ovvero dall'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Che i _____ metri cubi di materiale di risulta proveniente dall'attività di edilizia di demolizione trasportati dalla motonave "NIKE" matricola 3NA2288 sono stati prelevati dal cumulo di complessivi metri cubi _____ depositati presso _____ in Via _____ n° _____, già analizzati con specifica certificazione chimica n° _____ in data _____ (già in possesso di codesta Autorità Marittima).

Dichiara, altresì, che i trasporti marittimi sono stati effettuati in data _____ dalle ore _____ alle ore _____ da Marina Corricella al porto di Marina Grande e viceversa.

Si precisa che detto materiale è destinato al _____ per essere trasferito in terraferma in depositi autorizzati e che il rimanente cumulo non è mai stato inquinato e/o manipolato dalla data di effettuazione delle analisi chimiche.

I predetti viaggi sono accompagnati da formulario di identificazione dei rifiuti n° _____ in data _____.

Si dichiara, inoltre, l'avvenuto rispetto dell'Ordinanza n. 26/2010 in data 05.08.2010 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida.

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si dichiara di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n° 675/1996 che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Procida _____

IL DICHIARANTE
